

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVI - N. 139 - GENNAIO / FEBBRAIO 2001 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

Da questo numero Giampaolo Capuzzo passa il testimone, dopo due anni di direzione, a Carlo Molaro

## IL CAMBIO DELLA GUARDIA

*In bocca  
al lupo,  
Carlo*

**C**arlo Molaro, componente del Comitato di Redazione per conto dell'Ordine di Udine, è il nuovo direttore de *IL COMMERCIALISTA VENETO*. E così, dopo Sesani di Venezia, Cambiè di Verona, Rebecca di Vicenza, Capuzzo di Rovigo, tocca ora a Molaro, un friulano doc, dirigere la nostra prestigiosa rivista.


La scelta operata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, alla cui presidenza il padovano Paolo Mazzi ha rilevato il veneziano Marino Grimani, è stata indovinata e condivisa da tutto il Comitato di Redazione.

Carlo Molaro non ha bisogno di presentazioni, almeno per chi legge il giornale o partecipa alle giornate di studio. Da anni svolge un ruolo importante, come professionista attento e capace, ma anche come soggetto impegnato nella crescita e nell'affermazione della categoria.

Se il giornale risulta apprezzato, buona parte del merito è anche suo.

\*\*\*

Per quanto mi riguarda, ho mantenuto fede a quanto promesso due anni fa: ventiquattro mesi. Non sono tanti, è vero; da un lato è un periodo sufficientemente lungo per affermare di avere



*La nostra  
preziosa  
identità*

**A**ssumo la direzione del Giornale in un momento in cui il Dottore Commercialista sta attraversando un periodo storico molto particolare, caratterizzato da una crisi di identità per ciò che attiene gli ambiti nei quali è chiamato ad intervenire e da incertezza sullo stesso futuro della professione.

Appare particolarmente importante che *IL COMMERCIALISTA VENETO* rimanga un mezzo di collegamento per i colleghi del Triveneto, inteso sia in termini di informazione che di strumento per consentire ai giovani colleghi un approccio all'attività pubblicistica. In tal senso verranno riproposti e possibilmente valorizzati i premi già attualmente previsti per il miglior articolo scritto da giovani e le borse di studio, con pubblicazione dei lavori premiati. Un aspetto, infatti, a cui è sempre necessario dare assoluto rilievo nella nostra professione è quello della competenza. Accade, forse più spesso che in passato, che i giovani colleghi non considerino prioritario l'aggiornamento professionale, quando questo non dipenda da esigenze di carattere quotidiano; ciò probabilmente è dovuto al fatto che i problemi organizzativi sono diventati eccessivamente incombenti; dedicarsi alla stesura di un articolo per la sua pubblicazione rappresenta un forte stimolo di approfondimento professionale.

Il giornale deve essere atteso e letto con curiosità: ciò è possibile solo con la collaborazione di tutti Voi, che non dovete perdere occasione per proporre un confronto: in questo senso mi piacerebbe che la rubrica *La bocha del leon* (ovvero le lettere al direttore) potesse diven-

Carlo Molaro

fatto qualcosa per la categoria; dall'altro è un periodo breve, che consente di evitare la personalizzazione del giornale. E questo è un rischio che non bisogna correre, perché il giornale già splende di luce propria e deve valere indipendentemente dalle persone.

Sento il bisogno di ringraziare veramente tutti: l'editore e cioè l'Associazione, il Comitato di Redazione, gli autori degli articoli, i colleghi lettori. In questi due anni ho avuto sì qualche pensiero, ripagato però dalle tantissime soddisfazioni.

Il dottor Molaro, che conosco da tanti anni, trova un giornale vivo, certamente interprete del periodo difficile che la categoria sta vivendo, ma aperto al contributo di tutti, particolarmente dei giovani colleghi, dei praticanti e anche di qualche collaboratore esterno.

L'amico Carlo potrà sicuramente migliorarlo ancora e a Lui rivolgo le mie felicitazioni accompagnate da un forte "in bocca al lupo".

Giampaolo Capuzzo

### L'INTERVISTA



**Le idee  
del dottor  
Cipolletta**

Giuseppe Rebecca a pagina 3

### L'INSERTO

**BORSE  
DI STUDIO 2000**

**Pubblichiamo  
le borse di studio  
meritevoli  
di segnalazione**


**L'INDICE  
2000  
per autore**

### In questo numero

- 2 **Annotando: FACCIAMO PIÙ BELLE LE NOSTRE CASE**
- 3/4 **L'INTERVISTA: Innocenzo Cipolletta, presidente Marzotto**
- 5 **IL CONTRATTO DI LEASING TRA PRINCIPI CONTABILI E NORME TRIBUTARIE**
- 6 **BUSINESS PLAN**
- 7/8 **GLI ADEMPIMENTI FISCALI NEL CONCORDATO PREVENTIVO**
- 9/10 **L'EQUITA' NELL'ARBITRATO**
- 11 **IL FENOMENO DELLE CASSE PEOTE E IL FALLIMENTO**
- 12/14 **LA TRASFORMAZIONE EX ART. 2498**
- 15 **COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI ESERCENTI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO**
- 16 **A quei tempi / DALL'OCCHETTA ALLA MONETA ELETTRONICA?**

SEGUE IN ULTIMA

annotando



# Facciamo più belle le nostre case

**L**a legge sulle agevolazioni per la ristrutturazione degli appartamenti o delle parti comuni dei condomini (legge 449/97) ha avuto un gran successo. E' una di quelle leggi virtuose, nel senso che tutti ne traggono vantaggio.

Ne hanno tratto vantaggio i privati, che hanno risparmiato un po' di imposte, ne ha tratto vantaggio il fisco, che ha recuperato sicuramente cifre importanti di sommerso, cifre sicuramente superiori al beneficio accordato ai proprietari, ne ha tratto giovamento l'economia tutta, per l'incremento dato all'attività, ne ha tratto giovamento il patrimonio immobiliare in senso stretto, risultato, per quanto possibile, meglio e più aggiornato.

In fin dei conti non è stata una agevolazione costosa, e con le limitazioni poste nemmeno poteva essere utilizzata in modo improprio.

In definitiva, è stata una buona legge, e se vogliamo trovarci una pecca, la si può indicare nella limitazione dell'importo massimo agevolabile. Un po' poco, 150 milioni all'anno.

Questi i dati:

<b>1998</b>	240.000 domande così distribuite:
	69,1% Italia Settentrionale
	19,6% Italia Centrale
	7,1% Italia Meridionale
	4,2% Isole

**1999** 255.000 domanda

**7 mesi del 2000** 155000 domande

La media è stata di circa 25.000 domande da parte di famiglie/mese, concentrate per oltre 2/3 in Italia Settentrionale.

Forse la legge al sud non è stata ben capita, forse ci sono altre motivazioni, ma può darsi che negli anni successivi al 1998 la percentuale sia cresciuta (non disponiamo dei dati). Legge ottima, quindi, in tutti i sensi. Ma si può fare di più. Perché non dare incentivi anche alla demolizione di immobili abitativi per una successiva ricostruzione?

Si tratterebbe sempre di una legge virtuosa, con benefici complessivamente superiori all'incentivo proposto.

Sempre limitatamente alle persone fisiche (e società di persone), un incentivo di questa natura, ovviamente adeguato alla tipologia dell'intervento (il tetto massimo della spesa ammessa dovrebbe essere più alto, e magari l'incentivo un po' più basso), avrebbe sicuramente un gran successo.

I vantaggi sarebbero: risparmio per il contribuente che, aderendo all'iniziativa, sarebbe incentivato alla demolizione della sua casa, e alla costruzione di una nuova, guadagno del fisco che, a fronte dell'incentivo, ricaverrebbe ben di più per effetto congiunto sia dell'effetto emersione di parte del sommerso, sia dell'effetto sviluppo dell'attività, miglioramento dell'ambiente.

Potrebbe anche essere incentivata la riduzione di valore oppure, e meglio, la convenienza di volere edifici in zone verdi.

Con una norma di quel tipo si migliorerebbe l'ambiente esterno a costo zero, ed anzi con un vantaggio complessivo. Perché non pensarci, seriamente?

Giuseppe Rebecca  
(Ordine di Vicenza)



## ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1/10/1999 - 30/09/2000

Entrate di competenza	197.883.549	
Residui attivi di competenza	14.000.000	211.883.549
Copertura disavanzo 1998/1999		6.139.613
Uscite di competenza	177.555.379	
Residui passivi di competenza	26.814.500	- 204.369.879
<b>Avanzo di competenza</b>		<u>13.653.283</u>
<b>Dettaglio delle entrate di competenza</b>		
Quote di adesione		118.000.000
Contributo degli Ordini per attività culturali		92.780.000
Interessi attivi		1.103.549
		<u>211.883.549</u>
<b>Dettaglio dei residui attivi</b>		
Contributo da Ordini		<u>14.000.000</u>
<b>Dettaglio delle uscite di competenza</b>		
Giornate di Studio		65.193.180
Commercialista Veneto		115.433.779
Borse di Studio		8.000.000
Spese di amministrazione		1.231.120
Rimborso spese forfettario segretario		8.568.000
Riunioni del direttivo		5.943.800
		<u>204.369.879</u>
<b>Dettaglio dei residui passivi</b>		
Rimborso spese forfettario segretario		7.000.000
IVA e accessori (su voce precedente)		1.568.000
Borse di studio		8.000.000
Rimborso spese direttore Commercialista Veneto		2.096.500
compenso segreteria Commercialista Veneto		8.150.000
		<u>26.814.500</u>

## L'INTERVISTA

# Le idee del dottor Cipolletta

«L'IRAP? Complicazione sballata»

«La DIT? Criptica»

«Collegio sindacale: da riformulare»

«Pressione tributaria: eccessiva»

**R**iprende la rubrica delle interviste, recentemente meno costante. Si sono già pubblicate molte interviste a imprenditori, noti e meno noti, di tutto il Triveneto.

Ai lettori le loro considerazioni, fatte di esperienza di lavoro e di confronto con il mercato, spesso mondiale. Questa volta l'intervistato è il Dott. Innocenzo Cipolletta, Presidente di Marzotto S.p.A., per lunghi anni Direttore di Confindustria. L'intervista è stata raccolta dal collega Giuseppe Rebecca.

- Dott. Cipolletta, da Direttore di Confindustria a Presidente di una grande società quotata in Borsa. Qualche osservazione di carattere personale/professionale. Come è stato l'impatto? Si è trattato ovviamente di un cambiamento molto consistente nella mia vita professionale ed anche in quella privata. Posso dire di conoscere il mondo industriale da oltre 15 anni. Conosco le persone e ne conosco le problematiche. Rappresentare però in prima persona un'azienda grande come la Marzotto, che opera in un settore come quello del tessile che è al tempo stesso antico, fortemente competitivo e costantemente proiettato verso nuove sfide di mercato, costituisce una diversità molto forte rispetto alla mia precedente attività di rappresentanza delle imprese. Già negli ultimi anni ho svolto una attività di amministratore in qualità di componente di consiglio di amministrazione di società, anche quotate, come l'INA, l'UNIM, la ERICSSON, e poi un ruolo più operativo in società come IL SOLE 24 ORE. Avevo già avuto, quindi, un'esperienza che da questo punto di vista mi ha aiutato. Comunque il mondo dell'industria è sicuramente molto diverso rispetto al mondo della "rappresentanza sindacale", e questa è stata per me una novità. Il secondo cambiamento è stato di tipo logistico. Per motivi di lavoro ho vissuto in passato a Bruxelles, a Parigi e soprattutto a Roma. Ho trovato Valdarno diversa. E' però vero che rispetto a venti, trenta anni fa il mondo delle comunicazioni ci facilita al punto tale che si può lavorare efficacemente da qualsiasi parte della terra. Al di là di qualche problema di comunicazione stradale, che indubbiamente questa Regione ha, devo dire che non mi sento per niente spaesato.

- Secondo Lei, come è visto, dal mondo delle imprese, il ruolo dei professionisti esterni all'azienda? E soprattutto, come sono utilizzati? A che tipo di consulenti si rivolge una grande azienda?

I professionisti sono fortemente integrati nel mondo delle aziende. Non so se esista un'esperienza analoga negli altri paesi, ma in Italia ho visto, per le mie esperienze passate e anche per la presente,

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

che il mondo del professionismo accompagna continuamente il management, i Consigli di Amministrazione ed anche gli azionisti di riferimento. In generale direi che, parlando delle aziende, il professionista è ancora visto come un consulente "semipersonale". Quando poi l'azienda cresce comincia a svilupparsi un rapporto di acquisizione di servizio, che è diverso rispetto a una sorta di consulenza fornita da "persona di fiducia" come è, tradizionalmente, considerato il professionista.

- Secondo Lei, come ritiene dovrebbe essere fornita la consulenza alle imprese di grande dimensioni? E per quelle di media dimensione? E per quelle di piccola dimensione?

Ritorno alla risposta di prima. Io credo che sempre più la consulenza debba essere un servizio reso. Un servizio che si possa valutare con una sorta di bench marking, confrontandolo con altri competitori che offrono lo stesso servizio, uscendo un poco dalla logica della "persona di fiducia". Questo è sicuramente vero per la grande impresa e lo deve essere sempre di più anche per la media. La piccola ha anche bisogno di una guida. Credo che nell'ambito della piccola impresa il ruolo consulenziale, e quindi personale, del professionista rimarrà sempre importante, perché il piccolo imprenditore non ce la fa ad essere acquirente di tanti servizi e a valutarne il valore direttamente, e quindi ha bisogno di una figura di cui fidarsi.

- Come valuta l'apporto che il mondo professionale ha fornito allo sviluppo delle imprese? E in questo ambito, come valuta più specificamente il ruolo dei dottori commercialisti, in Italia?

Partendo dalla constatazione che lo sviluppo delle imprese in Italia è stato forte, consistente, e che il loro rapporto con il mondo delle professioni è stato stretto, se ne deduce che l'apporto è stato positivo. Il mondo della professione in qualche maniera ha aiutato le imprese italiane a sprovvincializzarsi, perché ha sempre tenuto d'occhio le formule organizzative più moderne, e ha trasferito questo tipo di informazione a un mondo dell'impresa che, soprattutto negli anni '50/'60, badava solo a produrre. Oggi l'impresa italiana bada non solo a produrre, bada anche a vendere, bada a essere organizzata, bada alle occasioni che si presentano nel mercato. Credo che il mondo della professione abbia aiutato parecchio questo processo di crescita.

I dottori commercialisti sono quelli che, a mio



Il dottor Innocenzo Cipolletta, presidente di Marzotto spa

## Presidente della Marzotto dopo 10 anni di Confindustria

**N**ato a Roma, Innocenzo Cipolletta, presidente della Marzotto dal maggio scorso, è laureato in Scienze Statistiche. Ha ricoperto ruoli di funzionario e di dirigente all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), all'ISCO (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura) e a Confindustria, di cui è stato Direttore Generale per dieci anni. Ha svolto incarichi di amministrazione: in particolare è stato vice Presidente del Sole 24 Ore S.p.A e membro del Consiglio d'Amministrazione dell'INA (Istituto Nazionale per le Assicurazioni) dell'UNIM (Unione Immobiliare S.p.A.), è membro del CdA della Società Ericsson S.p.A. e della Società MPE. Come docente universitario di materie economiche ha insegnato a Reggio Calabria, a Firenze e alla LUISS Guido Carli di Roma.

Il nome di Innocenzo Cipolletta è poi figurato nel Consiglio del CNEL, della LUISS, dell'ISAE (Istituto di Studi ed Analisi Economica), dell'IPI (Istituto per la Promozione Industriale) e dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Cipolletta è socio di enti morali quali la Società italiana di Statistica, la Società Italiana degli Economisti la Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, l'Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione Economica e della Azienda (ISTAO) e l'Istituto Affari Internazionali (IAI). E' inoltre pubblicista e commentatore economico del Sole 24 Ore dal 1978, oltre ad aver firmato numerosi articoli scientifici e libri. Innocenzo Cipolletta è cavaliere di Gran Croce.

# Intervista a Cipolletta

SEGUE DA PAGINA 3

parere, hanno maggiormente svolto il ruolo di consulenti, più che di produttori di servizi. Mentre un fiscalista o un esperto di diritto societario nella loro consulenza seguono aspetti legati alla loro professione, il dottore commercialista ha fatto per l'impresa un po' di tutto. Il suo ruolo è stato importante nella fase fondante dell'industria italiana. Probabilmente oggi deve specializzarsi di più.

## - Secondo Lei, il modello di grosso studio professionale interdisciplinare potrà svilupparsi anche in provincia?

Credo di sì. Anzi, "dovrà" svilupparsi anche in provincia se il professionista assumerà quel ruolo di produttore di servizi, e non solo di consulente, di cui parlavo. Se ciò non dovesse avvenire, si rischia che l'impresa vada a cercarsi nei grandi centri metropolitani i servizi di cui ha bisogno. Sono convinto che non sarà così. Sicuramente qualche grossa società professionale, o qualche grosso studio professionale, comincerà ad aprire un suo ufficio anche in periferia.

## - Un suo commento in generale sulla riforma delle società quotate.

La riforma è stata positiva anche se si tratta, a mio parere, di una riforma ancora non del tutto compiuta e se ci sono ancora alcuni punti da sviluppare. Ha però consentito alle società quotate di avere un concetto di corporate governance più preciso rispetto a quello precedente ed ha stabilito le regole per l'Europa e per le informazioni al mercato. Io sono favorevole.

## - E in particolare, in Marzotto, trova aspetti positivi nella riforma?

La Marzotto è una società cui non spiacciono i vincoli e che vuole avere una gestione la più trasparente possibile. Sicuramente esistono alcune cose ridondanti nella tipologia delle informazioni che vengono richieste. Complessivamente però il giudizio resta positivo.

## - Un commento anche sulla riforma in itinere delle società di capitali.

L'ho seguita come Confindustria, a suo tempo: adesso è ferma. Giudico positivamente anche questa riforma, perché ha adottato un principio di libertà statutaria e quindi riduce alcuni vincoli esistenti. Alcuni punti mi lasciano ancora un po' perplessi: il tentativo di segmentazione delle società a seconda della dimensione, che probabilmente è una eccessiva segmentazione, e poi alcuni aspetti magari collaterali, ma comunque importanti che riguardano il trattamento delle cooperative che vengono ancora separate dal resto delle società. Il mercato italiano continua a rimanere un mercato segmentato per tipologie che hanno più a che vedere con la storia piuttosto che con il futuro. Bisognerebbe avere il coraggio di superarle, queste separazioni.

## - Come valuta, operativamente, l'istituto del collegio sindacale?

Noi viviamo con una esperienza di collegio sindacale e nello stesso tempo abbiamo introdotto il concetto anglosassone delle società di revisione. Non è semplice trovare la linea di confine delle competenze. Credo però che nel cuore di ciascuno di noi si sappia che c'è qualche cosa di ridondante ed anche alcune sovrapposizioni. Dovrebbe essere presa una qualche decisione.

Sicuramente nel passato il collegio sindacale ha svolto nelle società un ruolo molto importante. Oggi però credo che andrebbe un po' ripensato.

## - Un suo commento, se se la sente, sul sistema

## fiscale in Italia, in questi ultimi anni.

La riforma fiscale: luci e ombre. Ha introdotto un concetto di semplificazione con l'abolizione di numerose tasse, e questo è un dato positivo. Ha iniziato, invero in maniera un po' criptica, un processo di detassazione degli utili reinvestiti. La dual income tax è di fatto un sistema di detassazione degli utili molto complicato. Però meglio questo che niente. Ha due inconvenienti principali. Il primo, che non è poi colpa della riforma ma colpa dei tempi, è che è stata fatta in un momento nel quale serviva aumentare la pressione fiscale. Fare una riforma fiscale quando bisogna aumentare il gettito è disastroso. Per il Ministero delle Finanze, ma soprattutto per coloro che devono pagare. Perché non solo devono pagare in modo diverso, ma anche pagare di più. Aumento di gettito e riforma non vanno bene insieme. Quando si fa una riforma la cosa migliore sarebbe poter perdere del gettito. In una riforma a parità di gettito, come in questo caso, succede che chi pagava troppo dovrà pagare un po' di meno e chi pagava di meno dovrà pagare di più. E' ovvio che chi pagava troppo e dovrà pagare di meno è ben contento, anzi dirà "era ora, perché già pagavo troppo". Ma chi pagava meno e dovrà pagare di più non lo è altrettanto, anzi è arrabbiato. Da un punto di vista sociale la somma della riforma non è zero, perché chi paga di meno non compenserà mai la rabbia di chi paga di più. In tutti i paesi si cerca di fare le riforme quando si ha possibilità di ridurre il gettito, in maniera tale da ridurre subito le tasse a chi pagava già troppo e da poterle aumentare in maniera graduale a chi pagava di meno. Noi abbiamo fatto una riforma quando si è ritenuto di aumentare di due o tre punti la pressione fiscale. Il risultato è stato che chi avrebbe dovuto vedersi ridotto il suo peso fiscale ha continuato a pagare le stesse cifre di prima, e chi invece ne pagava di meno ne ha pagate molte di più. Però questa situazione è più da sociologia fiscale. Il secondo punto che continua a lasciarmi perplesso è l'IRAP. Non perché sia aumentata la pressione fiscale, ci tengo a dirlo. L'IRAP ha ridotto la pressione fiscale sulle imprese industriali, questo l'ho riconosciuto fin dall'inizio, però è una complicazione in più. Ed è anche una tassa di cui non si capisce bene la collocazione, tant'è vero che neanche lo Stato sa se si tratta di una tassa diretta o di una tassa indiretta. Nei bilanci finisce per essere riclassificato tra le imposte, dal momento che sono stati ridotti parte dei contributi sanitari, che prima erano classificati fra i costi di produzione ed ora sono diventati una tassazione degli utili. Il risultato è che le imprese hanno l'impressione di pagare sugli utili molto di più di prima. Presumibilmente non è vero, però per l'investitore straniero che pensa di investire in Italia si ritrova in fondo alla linea del bilancio una tassazione gigantesca. Fa quattro calcoli se ne va a produrre in un altro paese. Morale: l'IRAP ci svantaggia dal punto di vista competitivo. La trovo una complicazione sballata.

## - Come vorrebbe il fisco, oggi?

Sicuramente più semplice e con una pressione più bassa. Credo che l'Europa abbia una tassazione enorme rispetto al resto del mondo. E credo che l'Italia, in Europa, sia ad un livello fra i più alti. Dovremmo ridurre il prelievo fiscale e renderlo più semplice. Nel fare questo probabilmente bisognerebbe anche abolire tutta una serie di agevolazioni perché noi abbiamo un sistema che tassa molto e poi promette agevolazioni fiscali a coloro che hanno comportamenti fiscali particolari: investono al Sud, aumentano il patrimonio, fanno ricerca e innovazione, hanno una speciale configurazione giuridica. Il risultato è che non è più l'azienda che sceglie cosa fare per il suo obiettivo ma è il legislatore. E' il Ministero che decide

# IL GRUPPO MARZOTTO

Con 2.705 miliardi di fatturato consolidato nel 1999 (Euro 1,39 miliardi) realizzato per oltre i 3/4 fuori dall'Italia, vendite in più di 100 Paesi, 9.625 dipendenti, stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca), Lituania, USA, Tunisia e Turchia, il Gruppo Marzotto è uno dei maggiori protagonisti a livello mondiale nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Strutturato come un'impresa rete, è costituito da una serie di aziende/divisioni che, pure se coordinate a livello di settore, sono tra loro autonome per quanto riguarda la gestione dei business loro assegnati. Un network unico nel panorama tessile internazionale sia per l'ampio patrimonio tecnologico di prodotti e processi in tutte le fasi della filiera del tessile-abbigliamento, sia per la forte presenza input-output sui mercati ad ogni anello della filiera e l'ampia estensione orizzontale in termini di prodotti, mercati e produzioni. In tutte le sue principali aree di attività, il Gruppo Marzotto occupa posizioni di leadership o co-leadership (abbigliamento classico maschile, filati e tessuti di pura lana, filati di lino lungo tiglio). Importante la sua presenza anche nelle confezioni femminili e nello sportswear, comparti in cui detiene consistenti quote di mercato.

Anno di fondazione: 1836

Sede: Valdagno (VI)

Presidente: Innocenzo Cipolletta

Amministratore Delegato: Silvano Storer

Principali società controllate

Hugo Boss AG (Metzingen - Germania), Linificio & Canapificio Nazionale SpA (Fara Gera d'Adda - Italia), Novà Mosilana (Brno - Repubblica Ceca), Guabello SpA (Mongrando - Italia), Liteksas & Calw AB (Kaunas - Lituania)

Marchi di abbigliamento

Hugo Boss, Marlboro Classics, Gianfranco Ferrè Studio, GFF Gianfranco Ferrè, Gianfranco Ferrè Forma, M Missoni, UomoLebole, Borgofiori, Principe

Marchi tessili

- Filati di lana per maglieria: Lanerossi

- Filati di lino: Linificio e Canapificio Nazionale

- Tessuti: Marzotto, Lanerossi, Marlane,

Guabello, Tessuti di Sondrio

- Coperte: Marzotto Wool Home Collection, Lanerossi Arredo

cosa è nuovo, cosa è vecchio, cosa è patrimonio e cosa non è patrimonio, quando investire, come non investire. Io preferisco un sistema fiscale flat rate, senza agevolazioni, ma con un livello più basso di imposta.

## - Che previsioni fa per il sistema pensionistico italiano?

Il nostro sistema pensionistico andrà degradandosi sempre di più. Questa è la verità. E' un sistema che al termine darà una pensione base bassa a tutti quanti. Spenderà molto e scontenterà quasi tutti perché è un sistema che pretende di dare tutto a tutti. Spero che sia riformato, ma non ne sono certo. Vedo che tutti i partiti sono pronti ad aumentare le pensioni. D'altra parte siamo un paese di vecchi e quindi i politici cosa possono promettere? che gli toglieranno i soldi? La mia previsione è che, non potendo nessuno intervenire, alla fine il sistema verrà fatto degradare in maniera tale che poi verrà sostituito quando sarà molto degradato. E' una vecchia tecnica italiana. Si è lasciata degradare la sanità, e la gente ricorre alla sanità privata, si degradano le infrastrutture e la gente cerca soluzioni individuali, e così via ...

## - Per lo sviluppo del sistema imprese, in Italia, cosa propone?

Meno tasse e più flessibilità.

# Il contratto di leasing tra principi contabili e normativa tributaria

ENRICO PRETE

Ordine di Udine

**A**nche se apparentemente può sembrare un argomento trito e ritrito, vi sono tuttavia degli aspetti che vale la pena sottolineare ed approfondire, soprattutto perché esistono ancora, dopo tanti anni, delle sostanziali discrepanze tra norme civili, norme tributarie e principi contabili che il Legislatore non solo non ha eliminato, ma anzi, come vedremo nell'analisi, ha contribuito ad alimentare nel tempo.

Civilisticamente, il contratto di *leasing* (locazione finanziaria) non è un istituto giuridico direttamente disciplinato dal codice civile, quindi, per trovarne una definizione, occorre risalire addirittura all'art.17 L.02.05.1976, n.183 il quale lo intende come "un'operazione di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito".

La dottrina contabile ha elaborato in sostanza due metodi di rilevazione e, conseguentemente, di iscrizione in bilancio della fattispecie analizzata.

## METODO PATRIMONIALE

Secondo tale impostazione, obbligatoria in Italia, il conduttore dei beni in *leasing* deve:

- \* imputare a conto economico i canoni di competenza;
- \* esporre in bilancio i canoni residui da corrispondere tra i "conti d'ordine" configurando questi un impegno contrattuale;
- \* iscrivere il bene nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo dopo aver esercitato il diritto di riscatto e, successivamente, operare l'ammortamento dello stesso secondo il criterio della "residua possibilità di utilizzazione".

## METODO FINANZIARIO

Secondo questa impostazione, diffusa nella prassi anglosassone e formalizzata dallo IASC nel Principio contabile n.17, occorre:

- \* iscrivere il bene in locazione nell'attivo dello Stato Patrimoniale per il valore corrispondente al costo sostenuto dalla società concedente in contropartita ad un debito del medesimo valore nei confronti della società di *leasing*;
- \* procedere all'ammortamento del bene utilizzato;
- \* scomporre i canoni in quota capitale e quota interessi: la prima è destinata a ridurre il debito verso il concedente, mentre la seconda viene imputata a Conto Economico con la scrittura:

diversi Debiti vs/altri finanziatori Interessi passivi <i>leasing</i>	a	Banca c/c
---	---	-----------

Nello Stato Patrimoniale si rileverebbe quindi:

- Immobilizzazioni Materiali Bene in leasing	- Debiti verso altri finanz.ri
---	--------------------------------

e nel Conto Economico:

Ammortamento bene in leasing Interessi passivi su leasing	
--	--

E' opportuno puntualizzare che l'ammortamento deve essere calcolato su un orizzonte temporale corrispondente al periodo di tempo minore tra la durata del contratto e la vita utile del cespite; ciò perché, se non vi è la ragionevole probabilità di esercitare il diritto di riscatto, l'attività in locazione deve necessariamente risultare, al termine del contratto, completamente ammortizzata.

Tra i due metodi di rilevazione è senz'altro il secondo quello che meglio rispecchia la sostanza dell'operazione ma, sfortunatamente, non è conforme alla vigente disciplina fiscale ed è proprio da questa discrasia che "cominciano le dolenti note".

In primo luogo, i Principi Contabili italiani da un lato recepiscono il metodo patrimoniale quale rappresentazione conforme all'inquadramento civilistico del negozio giuridico in oggetto; infatti, i canoni di *leasing* devono trovare collocazione nel conto economico sotto la voce "costi per godimento di beni di terzi", come stabilito dal P.C. n.12, insieme a tutti i corrispettivi pagati per il godimento di beni, materiali ed immateriali, non di proprietà destinati all'esercizio dell'attività di impresa.

Tuttavia, dall'altro, sanciscono (Principio Contabile n.11: postulato "Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali") che qualora non sia possibile effettuare la contabilizzazione in conformità alla sostanza dell'operazione, "nella Nota Integrativa devono essere forniti tutti gli elementi e i dati complementari idonei ad esprimerla". Il che, in buona sostanza, altro non significa se non che in presenza di utilizzo di beni in locazione finanziaria, il dovuto rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza impone al conduttore di redigere sostanzialmente due bilanci in quanto, come visto, la contabilizzazione secondo il metodo finanziario comporta notevoli conseguenze, da illustrare e quantificare in Nota Integrativa, sul bilancio civilistico per il fatto che, rispetto al metodo patrimoniale, vengono a mutare le classi "immobilizzazioni materiali", "debiti verso altri finanziatori" (è appena il caso di sottolineare che il debito verso il concedente dovrebbe trovare collocazione sia nella voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" per la quota parte di canoni da corrispondere, appunto, dell'esercizio successivo, sia nei "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo" per la parte rimanente), nonché le voci "ammortamenti" e "oneri finanziari"<sup>1</sup>.

**L**a legislazione fiscale, da parte sua, contribuisce ad aumentare notevolmente la confusione. Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, i canoni di *leasing*, opportunamente imputati per competenza nell'eventualità, frequente, della corrisponsione di un maxicanone iniziale (conseguenza dell'applicazione del metodo patrimoniale), vengono trattati, secondo l'interpretazione civilistica prevalente, come un qualsiasi canone di locazione fermo restando le limitazioni afferenti alla deducibilità dei costi riferibili a beni ad uso promiscuo di cui all'art.121bis T.U.I.R.

Ai soli fini IRAP, invece, il *leasing* viene considerato, usando la terminologia dei PP.CC., non secondo la "forma" bensì secondo la "sostanza", pertanto non una locazione ma un finanziamento con la conseguenza, nota, dell'indeducibilità degli interessi impliciti nei canoni. Ora, è chiaro che imporre da un lato la contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale e, dall'altro, considerare il *leasing* un finanziamento implica la necessità di determinare la base imponibile IRAP in via extra contabile con sensibili complicazioni in sede di determinazione e calcolo delle imposte.

Non solo: il calcolo della parte di interessi impliciti nei canoni di *leasing* indeducibili ai fini IRAP deve essere effettuata secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Finanze del 24 aprile 1998 (in G.U. n.108 del 12.05.1998), cioè sottraendo dall'ammontare dei canoni di competenza del periodo l'importo risultante dal seguente calcolo:

costo sostenuto dal concedente \_\_\_\_\_ X gg. Periodo d'imposta  
gg.di durata del contratto

Come si vede, si tratta di un metodo forfetario, basato sull'assunto, più o meno condivisibile, di proporzionalità degli interessi rispetto al periodo di possesso del bene locato, che non tiene in minima considerazione la possibilità di adottare, nemmeno in alternativa, un più rispondente criterio fondato, come avviene nei finanziamenti, per così dire, "classici", sull'effettivo piano di ammortamento stabilito, di solito, da una serie di rate costanti a quota interessi decrescente in relazione alla diminuzione della quota capitale residua da rimborsare, con la conseguenza di aumentare ulteriormente, se possibile, le incongruenze che accompagnano questa fattispecie contrattuale ormai quotidiana e che, dopo tanti anni, continuano a permanere per la mancanza di un intervento normativo omogeneo e coordinato. La speranza di riuscire finalmente a vedere "conciliate" le disposizioni civilistiche con quelle fiscali viene dal Disegno di Legge delega sulla riforma del diritto societario che si propone l'obiettivo di "eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale anche attraverso la modifica della relativa disciplina" nonché di "dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento ... delle operazioni di locazione finanziaria...". Meglio tardi che mai!!!

<sup>1</sup> Un'interessante analisi differenziale riguardo alla distribuzione temporale dei costi nel conto economico a seconda dell'applicazione del "metodo patrimoniale" ovvero del "metodo finanziario" è stata effettuata da DEI TOS, Michele, *Leasing Finanziario: contabilizzazione del contratto e riflessi sociali*, La Settimana Fiscale n. 43, pagg. 29 e segg.

# BUSINESS PLAN

ANTONIO BRUNORO

Ordine di Udine

**N**on è pensabile che una iniziativa imprenditoriale venga avviata senza una attenta analisi delle condizioni economiche-finanziarie interne e esterne all'azienda, senza una sia pure modesta ricerca di mercato, con riferimento alle attività concorrenziali esistenti ed alle condizioni ambientali per l'insediamento dell'impresa.

Tale ricerca preliminare si identifica per i moderni operatori nella stesura del cosiddetto "business plan" che i meno giovani, da circa un secolo chiamano "piano", articolato nei vari aspetti: aziendale, finanziario, industriale, ecc.

La letteratura tecnica aziendale si è recentemente arricchita di due nuove opere (Guatri-Marinelli: *Costruire il business plan* - IPSOA e AA.VV.: *Il business plan* - EUTEKNE) entrambe di buon livello.

In una di tali opere viene trattato l'argomento relativo all'introduzione del *business plan* negli studi professionali. Il testo, per la verità, è di difficile lettura per coloro, come chi scrive, digiuni della lingua di Albione, in quanto una ventina di termini inglesi inquinano il discorso, pur avendo l'esatto corrispondente nel lessico italiano.

E' auspicabile l'approvazione della proposta dell'Onorevole Selva di aggiungere all'art. 12 della Costituzione il periodo: "L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica".

Malgrado le buone intenzioni, anche recentemente manifestate con lo Statuto dei diritti del contribuente, il livello qualitativo della produzione normativa è assai scadente tanto da qualificare certe leggi come modelli di "scelleratezze lessicali" ed a tale andazzo si sta uniformando anche la letteratura tecnica.

Tuttavia chi scrive, quasi ottantenne, durante la lunga attività professionale, ha avuto occasione di leggere migliaia di pagine di noti cultori delle discipline contabili, economiche, finanziarie, tributarie, ecc., senza aver mai dovuto usare il dizionario delle lingue inglese. Qualche autore indulge nell'uso di termini inusuali come "baricentrare" o

"questioni bagatellari", ma facendosi capire perfettamente.

Evidentemente l'inglese è di moda e la moda va seguita.

Ritornando al *business plan* negli studi professionali, gli autori, nella ipotizzata struttura del conto economico, prevedono l'imputazione delle spese varie di studio in percentuale dei ricavi dimenticando la elementare regola ragionieristica che i cosiddetti "costi fissi di struttura" sono del tutto indipendenti dalla gestione e devono essere sostenuti anche nella totale assenza di ricavi.


\*\*\*

Sorprende che in una pubblicazione di un certo pregio si affermi che talune spese possano raggugiarsi ai ricavi come indicato nello schema di conto economico ipotizzato e, precisamente:

- energia elettrica: dallo 0,5 all'1% dei ricavi;
- riscaldamento: dallo 0,5 all'1% dei ricavi;
- assicurazioni: dal 2 al 3% dei ricavi;
- affitto dei locali: dal 2 al 3% dei ricavi;
- pulizie: dallo 0,5 all'1% dei ricavi.

A tali costi, come indicati dalla IV Direttiva CEE (artt. 25 e 26) "spese generali di amministrazione" andrebbero aggiunti tutti gli altri costi fissi come manutenzioni, ammortamento mobili arredi e macchine dello studio, spese di rappresentanza, imposte e tasse diverse da quelle sul reddito (tassa insegne, trasporto rifiuti, iscrizioni in albi professionali, ecc.) canoni per locazioni finanziarie e altri costi e accantonamenti tipici della gestione dello studio, che nulla hanno a che fare con l'entità dei ricavi con-

seguiti. Concludiamo riconoscendo che ben può adattarsi alle previsioni gestionali il *business plan* dello studio professionale, ma solo quando, per le dimensioni assunte e per la natura ripetitiva della prestazioni svolte, l'esercizio della professione assume le caratteristiche di una attività organizzata in forma d'impresa (art. 2238 c.c.).



## Il miglior articolo del 2001



**A**nche per l'anno 2000 il miglior articolo pubblicato ne *Il Commercialista Veneto*, scritto da giovani dottori commercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni) e da praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni) sarà segnalato in occasione di una giornata di studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. La commissione, insindacabile, è composta dal **Comitato di Redazione** del giornale. Collaborate con "*Il Commercialista Veneto*" e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

# Gli adempimenti fiscali nella procedura di concordato preventivo

**SOMMARIO.** 1) L'IMPOSTA DI REGISTRO; 2) LE IMPOSTE DIRETTE; 3) L'IVA; 4) LA DUAL INCOME TAX; 5) L'INVIM; 6) L'ICI; 7) L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.

SABRINA CHINAGLIA  
VITTORIO COMERCI  
Ordine di Venezia

1) **L'imposta di registro.** Il tema della assoggettabilità ad imposta di registro della **sentenza di omologazione del concordato preventivo** ha generato, al pari dell'ipotesi di concordato fallimentare, numerose controversie interpretative<sup>1</sup>. Attualmente la giurisprudenza è concorde nel ritenere la sentenza di omologazione del **concordato con cessione di beni** soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera g, della Tariffa - parte I, D.P.R. 131/1986<sup>2</sup>. Naturalmente, i singoli atti di cessione compiuti dal liquidatore nel corso della liquidazione concordataria sconteranno le normali imposte di registro in alternativa con l'IVA nel rispetto dell'art. 40 D.P.R. 131/1986. Rimane, invece, controverso il regime di tassazione della sentenza nel **concordato con garanzia**. La Corte di Cassazione<sup>3</sup>, attribuendo alla sentenza di omologazione del concordato efficacia costitutiva dell'obbligo, per il debitore, di pagare una somma determinata, la ritiene soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 sopra citato, lett. b). La base imponibile del tributo è rappresentata dalla sola percentuale dei crediti chirografari oggetto di concordato. Nel caso in cui la sentenza di omologazione disponga il pagamento di debiti di natura commerciale relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA l'imposta di registro si applica in misura fissa in applicazione del principio di alternatività dei due tributi; ciò alla luce della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986<sup>4</sup>. Nel concordato preventivo con garanzia prevale inoltre la tesi<sup>5</sup> secondo cui le garanzie prestate non sono soggette ad imposta di registro in quanto richieste dalla legge<sup>6</sup>. Quanto al cosiddetto **concordato misto** in dottrina è stato affermato che l'imposta di registro è applicabile in misura proporzionale sulle garanzie ai sensi dell'art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e in misu-

ra fissa per la cessione di beni<sup>7</sup>. In tema di **consecuzione di procedure concorsuali** una decisione giurisprudenziale<sup>8</sup> ha chiarito che nel caso in cui il concordato preventivo sia risolto con conseguente dichiarazione di fallimento, a sua volta cessato per avvenuta omologa del concordato fallimentare proposto dal debitore, la risoluzione del concordato preventivo e la consecutiva dichiarazione di fallimento non comportano il venir meno dei presupposti relativi all'assoggettabilità all'imposta di registro della sentenza di omologazione della prima procedura, con la conseguenza che, se il fallimento cessa per concordato fallimentare, anche quest'ultima sentenza di omologazione va sottoposta autonomamente all'imposta predetta. Relativamente infine all'ipotesi di **cessione d'azienda**, la Cassazione<sup>9</sup> ha evidenziato che nel concordato preventivo con cessione di beni permangono, ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro, i presupposti della cessione d'azienda anche se i contraenti escludono dalla cessione alcuni beni aziendali, purché, nonostante tale esclusione, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando, in contrario, che, al momento della cessione il complesso aziendale non si trovi in produttività.

2) **Le imposte dirette.** **Sull'imprenditore concordatario gravano gli obblighi fiscali** tipici di una impresa *in bonis*, mentre nessun adempimento è previsto a carico del commissario giudiziale né, nel concordato con cessione di beni, del liquidatore giudiziale. In tema di **plusvalenze, minusvalenze** e sopravvenienze attive sono previste due deroghe alle disposizioni generali del T.U.I.R.: l'art. 54, comma 6 e l'art. 55, comma 4. L'art. 54, comma 6, stabilisce infatti che le cessioni ai creditori in sede di concordato

preventivo relative a beni, rimanenze e avviamento non costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Secondo l'orientamento dottrinale prevalente<sup>10</sup> l'ambito applicativo dell'art. 54, comma 6, non è limitato alla sola fase iniziale del concordato preventivo ma è estensibile agli atti di vendita dei beni compiuti nel corso della procedura. L'agevolazione riguarda esclusivamente le ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni e di concordato misto. Si ritiene pertanto che la norma in esame non sia applicabile al concordato con garanzia in quanto, non essendovi il trasferimento dei beni alla procedura, la vendita degli stessi viene posta in essere da parte del debitore nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale, e, conseguentemente, le eventuali plusvalenze e minusvalenze devono essere incluse nella determinazione del reddito d'impresa<sup>11</sup>. Va sottolineato, infine, che secondo la giurisprudenza<sup>12</sup> l'art. 54, comma 6, ha efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 42/1988. Una ulteriore particolare disposizione prevista per le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo è quella dell'art. 55, comma 4, del T.U.I.R. secondo cui non si considera **sopravvenienza attiva**, tra l'altro, la riduzione dei debiti dell'impresa. L'amministrazione finanziaria<sup>13</sup> ha chiarito che la norma è applicabile al concordato con cessione di beni, al concordato con garanzia e al concordato misto. E' opinione dottrinale consolidata<sup>14</sup> che la norma non sia applicabile al concordato stragiudiziale<sup>15</sup>. Le plusvalenze e le sopravvenienze attive sopra indicate devono essere comunque rilevate nella contabilità dell'imprenditore, mentre in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi bisognerà tenerne conto quali variazioni in diminuzione del reddito imponibile<sup>16</sup>. Si ritiene inoltre che le plusvalenze debbano essere contabilizzate al momento della vendita dei beni, mentre le sopravvenienze all'atto dell'omologa della procedura, nonché, eventualmente, anche al momento dell'effettivo pagamento dei creditori chirografari. L'art. 66, comma 3, del T.U.I.R., dispone che le perdite su crediti sono "in ogni caso"

SEGUE A PAGINA 8

<sup>1</sup> Per un approfondimento v. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, p. 1025.

<sup>2</sup> Cfr. C 98/2957; C 2000/5908. In dottrina v. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, p. 591; APICE, *Il fisco*, 1994, p. 10020: "il concordato preventivo, al pari della *cessio bonorum* di cui all'art. 1977 del codice civile, non dà luogo ad un trasferimento di diritti, ma soltanto ad un mandato (dal debitore ai creditori) per la gestione e la liquidazione dei beni. Infatti, il debitore non assume un'obbligazione pecuniaria, neppure nei limiti della percentuale stabilita, tant'è vero che il concordato preventivo non si risolve se nella liquidazione si ricava una percentuale inferiore".

<sup>3</sup> Cfr. C 90/4665; C 90/5769; C 90/7767; C 92/11967. Tra la giurisprudenza di merito si sono espresse nel senso dell'assoggettabilità ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b) Comm. trib. centr. 13.11.1989, n. 6601, *Corr. trib.* 1990, 317; Comm. trib. II gr. Chieti 03.03.1995, *R. giur. trib.* 1996, 85; Comm. trib. prov. Macerata 15.04.1997, n° 62/4/97, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, Eti ed., Roma.

Altri giudici di merito (Comm. trib. centr. 03.10.1986, n. 7462, *Il fall.* 1987, 1100; Comm. trib. I gr. Lucca 13.07.1989, n. 1496, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit., con commento critico di CUPIDO; Comm. trib. I gr. Macerata 09.01.1990, n. 1684, *Il fall.* 1990, 1059, con commento di FERRUCINI; Comm. trib. I gr. Perugia 07.05.1991, *Il fall.* 1991, 1305; Comm. trib. centr. 12.02.1994, n. 494, *Il fisco* 1994, 8838) attribuiscono alla sentenza natura pubblicistica e la ritengono pertanto soggetta ad imposta di registro in misura fissa, pari a L. 250.000 in base alla lett. g), dell'art. 8.

Un orientamento giurisprudenziale minoritario si è espresso nel senso dell'assoggettabilità della sentenza di omologazione ad imposta proporzionale nella misura dell'1% ex art. 8, lett. c), D.P.R. 131/86 - cfr. Comm. trib. I gr. Pistoia 05.05.1987, n. 276, *Il fisco* 1987, 4323.

<sup>4</sup> Cfr. Comm. trib. II gr. Chieti 03.03.1995, *R. giur. trib.* 1996, 85 con nota di MONTESANO; Comm. trib. centr. 09.04.1997, n. 1495, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit.). In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria con c.m. 05.07.1991, n. 35, prot. 221085, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit. (e sull'argomento r.m. 08.09.1998, n. 140/E, *Il fisco* 1998, 11607).

<sup>5</sup> Cfr. C 90/4665; Comm. trib. I gr. Macerata 09.01.1990, cit.). In dottrina: CARAMAZZA, *Il fall.* 1986, 1289 ss; *contra*, APICE, cit.).

<sup>6</sup> Si veda anche art. 7 del D.P.R. 131/1986 che richiama tra gli altri l'art. 5, della tariffa relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

<sup>7</sup> LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, p. 810. Relativamente alle garanzie: ABATE, *Il fall.* 1992, 325.

<sup>8</sup> Comm. trib. II gr. Vercelli 15.03.1988, *Il fall.* 1988, 1253 ss.

<sup>9</sup> C 91/8678.

<sup>10</sup> Cfr. tra gli altri, ABATE, cit., 322; ANELLO, *Le plusvalenze patrimoniali nel reddito d'impresa*, p. 146.

<sup>11</sup> PESSINA, *Il fisco* 1987, 5924 ss.; ABATE, cit., 323.

<sup>12</sup> C 98/8526.

<sup>13</sup> R.m. 15.09.1980, n. 9/2079, in *Fallimento & Fisco*, a cura di LO CASCIO, sez. 12, AS, doc. amm., p. 6.

<sup>14</sup> PESSINA, *ibidem*; BRIGHENTI, *Adempimenti tributari e responsabilità del curatore fallimentare*, p. 97; GALLI, cit.

<sup>15</sup> V. anche cap. 4 "Gli adempimenti fiscali nell'ipotesi di cessazione della procedura per concordato fallimentare", 2,3.

<sup>16</sup> ROSSETTI-DALL'AGATA, in *Il Fisco* 1996, 3130 ss.

# Adempimenti fiscali nel concordato preventivo

SEGUE DA PAGINA 7

deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Nell'ambito del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 42/1988, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato. Sull'argomento si ritiene<sup>17</sup> che la deducibilità sia estensibile all'intero importo del credito, fatto salvo l'obbligo di comprendere l'ammontare del recupero come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R.. Va ricordato inoltre che per le procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31.12.1987, l'art. 25 del D.P.R. 42/1988 dispone che le perdite su crediti già imputate al conto dei profitti e delle perdite (ora conto economico) in precedenti esercizi si deducono in cinque quote costanti a partire dal periodo d'imposta suddetto. Se l'imputazione a conto economico è avvenuta successivamente al 31.12.1987 e le perdite su crediti sono relative a procedure in corso a tale data, la deduzione è consentita in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui avviene l'imputazione al conto profitti e perdite<sup>18</sup>. Per i concordati preventivi in essere alla data del 30.11.1997, l'art. 6 bis del D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (convertito dalla l. 29.11.1997, n. 410; modificato dall'art. 20 della l. 18.02.1999, n. 28), ha introdotto alcune agevolazioni in materia di versamento di imposta. Per queste procedure, infatti, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 602/1973 (ora abrogato e sostituito con effetto dal 1° aprile 1998 dall'art. 13, del D.Lgs. 471/1997), né gli interessi. L'imposta dovuta, però, deve essere versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 l. fall. (nel caso di concordato preventivo con garanzia di cui all'art. 160, comma 2, n° 1, l. fall.; v. comma 1, lett. b, della norma in esame), ovvero entro trenta giorni dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo (nel caso di concordato preventivo con cessioni di beni di cui all'art. 160, comma 2, n. 1. fall.; v. comma 1, lett. b bis, della norma in esame). L'art. 6 bis, comma 2, dispone, inoltre, che il versamento possa essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973, a far tempo dal termine succitato<sup>19</sup>. Va infine ricordato che, ai sensi del rinvio previsto nell'art. 165 l. fall. all'art. 38 l. fall., il commissario giudiziale (così pure il liquidatore) deve tenere un registro preventivamente vidimato dal giudice delegato su cui annotare giornalmente le operazioni relative alla sua attività. La finalità sottostante la tenuta del registro è diversa rispetto a quella prevista per il curatore fallimentare; laddove, infatti, la funzione principale è quella di determinare l'andamento economico della procedura al fine di quantificare alla chiusura della stessa il residuo attivo. Qui invece il registro assume la funzione di controllo da parte del giudice delegato. Infatti la dichiarazione dei redditi per il concordato preventivo viene predisposta dall'imprenditore il quale determina il reddito d'impresa sulla base delle scritture contabili da lui tenute. In tema di IRAP, si ritiene che le disposizioni generali dettate dal D.Lgs. 446/1997 sono applicabili anche all'ipotesi di impresa in concordato preventivo.

3) **L'IVA.** Le operazioni di liquidazione dei beni compiute dal liquidatore giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo con cessione di beni rientrano nel campo di applicazione dell'IVA secondo le norme generali del D.P.R. 633/1972. L'amministrazione finanziaria<sup>20</sup> ha chiarito che le disposizioni speciali dell'art. 74 bis non possono essere estese a procedure diverse dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa<sup>21</sup>. Conseguentemente ogni adempimento in materia di IVA grava sull'imprenditore concordatario. E' prassi, però, che il **liquidatore comunichi la sua nomina all'Ufficio IVA territorialmente competente** presentando il modello ministeriale per la variazione dati IVA (mod. AA9/6 ovvero mod. AA7/6). Nel caso in cui vengano ceduti **beni personali dell'imprenditore o dei singoli soci**, l'impresa concordataria non ha alcun obbligo ai fini IVA in quanto tali operazioni non rientrano nel campo applicativo dell'imposta per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972<sup>22</sup>. Ne consegue che nell'eventualità in cui sia necessario registrare l'atto di cessione del bene presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente, l'operazione sarà soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale stante il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986. Rientrano invece nel campo applicativo dell'IVA i **compensi** corrisposti al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale, ai coadiutori e ai periti stimatori nominati nel corso della procedura (v. artt. 1 e 5, comma 1, D.P.R. 633/1972). Se però tali prestazioni sono inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo (v. art. 5, comma 2, decreto IVA) ovvero si tratta di incarichi di carattere occasionale, i relativi compensi non sono soggetti ad IVA<sup>23</sup>. Analogamente a quanto previsto con riferimento alle imposte dirette, l'art. 6 bis del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha disposto che non si applicano le sanzioni per omesso o tardivo versamento dell'IVA di cui all'art. 44 del D.P.R. 633/1972 (ora abrogato e sostituito con effetto dal 1° aprile 1998 dall'art. 13, del D.Lgs. 471/1997) né i relativi interessi. E' necessario però che l'IVA dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 l. fall. (nel caso di concordato preventivo con garanzia di cui all'art. 160, comma 2, n. 1, l. fall.; v. comma 1, lett. b, della norma in esame), ovvero entro trenta giorni dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo (nel caso di concordato preventivo per cessioni di beni di cui all'art. 160, comma 2, n. 2, l. fall.; v. comma 1, lett. b bis, della norma in esame). In tema di **note di variazione** si ricorda che l'art. 2, comma 1, lettera c bis, del d.l. 31.12.1996, n. 669 (convertito e modificato in l. 28.02.1997, n. 30) ha introdotto nell'art. 26 del D.P.R. 633/1972, la possibilità, oltre a quelle già esistenti, di emettere dette note in conseguenza di un mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Con c.m. in data 17.04.2000, n. 77/E<sup>24</sup>, l'amministrazione finanziaria ha precisato che anche nella procedura di concordato preventivo sussistono per i creditori i presup-

posti per emettere le note di variazione ai sensi della suddetta disposizione. L'amministrazione finanziaria ritiene però che si possa parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari e per quella parte percentuale del loro credito che non trova soddisfazione con la chiusura del concordato. La circolare ha inoltre precisato che per accertare la predetta infruttuosità occorre avere riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Infine, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione, ricadendosi nell'ipotesi di procedura fallimentare, va operata solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un riparto, alla chiusura della procedura fallimentare.

4) **La Dual Income Tax.** Il D.Lgs. 466 del 18.12.1997 ha introdotto un regime agevolativo per la determinazione del reddito d'impresa denominato, Dual Income Tax (cd. DIT). L'Amministrazione finanziaria<sup>25</sup> ha chiarito che, diversamente da quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto decreto relativamente ai soggetti sottoposti alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'agevolazione è applicabile anche alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo.

5) **L'INVIM.** Le cessioni di beni immobili effettuate nel corso della procedura di concordato preventivo sono soggette ad INVIM secondo le disposizioni generali impartite dal D.P.R. 643/1972<sup>26</sup>. In giurisprudenza<sup>27</sup> si è rilevato che alla procedura di concordato preventivo non è applicabile la disposizione di cui all'art. 44 del D.P.R. 131/1986, secondo cui per la vendita di beni mobili e immobili effettuata in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Ne consegue che non è preclusa la possibilità per gli Uffici del Registro di disporre accertamenti di maggior valore sui beni ceduti nel corso di una procedura di concordato preventivo.

6) **L'ICI.** Ai fini ICI si ritiene che le vendite di beni immobili effettuate nel corso della procedura di concordato preventivo siano soggette alle regole generali previste dal D.Lgs. 504/1992, in quanto le disposizioni speciali di cui all'art. 10, comma 6, del citato decreto, sono espressamente applicabili alle sole procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa<sup>28</sup>. Va però sottolineato che il pagamento del tributo relativo al periodo anteriore all'ammissione dell'impresa alla procedura concordataria dovrà avvenire insieme a tutti gli altri crediti concorsuali.

7) **L'imposta di successione.** Nel caso di morte dell'imprenditore durante la procedura concordataria si ritiene applicabile l'art. 8, comma 2, del T.U. dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346 del 31.10.1990). L'articolo, nel disciplinare l'ipotesi di fallimento, dispone che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di successione si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della procedura. L'Amministrazione finanziaria<sup>29</sup> ha precisato che "essendo i crediti da soddisfare con il concordato preventivo dei debiti certi da adempiere con i beni pervenuti in successione, la base imponibile sarà costituita dai beni esistenti all'apertura della stessa al netto di quanto dovuto, ai creditori concordatari, per effetto della procedura di cui trattasi"<sup>30</sup>.

<sup>17</sup> GHINI, *Il Fisco* 1994, 10254

<sup>18</sup>La deduzione per quinti si effettua anche se la procedura termina prima del decorso del quinquennio. Se invece la procedura si chiude prima che sia iniziata la deduzione per quinti, è consentita la deduzione dell'intera perdita su crediti nell'esercizio in cui si chiude la procedura.

<sup>19</sup>Per una disamina dei problemi interpretativi v. in dottrina ZENATI, *Corr trib.* 1999, 778.

<sup>20</sup>V. r.m. 18.01.1979, n° 363235, *Boll. trib.* 1979, 388.

<sup>21</sup>In senso contrario si sono espresse la giurisprudenza (C 84/3117) e la dottrina (ALBANESE, *Il fisco* 1996, 9907 ss.; LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, cit., p. 797) ritenendo le operazioni compiute dal liquidatore giudiziale, rientranti nelle disposizioni impartite dall'art. 74 bis del d.p.r. 633/1972.

<sup>22</sup>Cfr. Comm. trib. centr. 29.09.1992, n° 2997, *Corr trib.* 1992, 3490.

<sup>23</sup>Cfr. C 87/2997; ABATE, cit., 326; LO CASCIO, *op. ult. cit.*, pp. 798-799.

<sup>24</sup>V. *amplius, retro*, cap. 3, 1 VI.

<sup>25</sup>Cfr. c.m. 06.03.1998, n° 76/E/III/6/1998/17205, *Il fisco* 1998, 3625.

<sup>26</sup>V. LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., pp. 590-591.

<sup>27</sup>Comm. trib. centr. 09.06.1993, n° 2076, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit..

<sup>28</sup>Lo Cascio, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., p. 589; Id., *Il concordato preventivo*, cit., p. 796.

<sup>29</sup>Cfr. r.m. 07.06.1993, n° 370392, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit.; si veda sull'argomento anche r.m. 07.03.1985, n° 281442, Banca dati tributaria *Il fiscovideo*, cit..

<sup>30</sup>Cfr. sull'argomento anche Lo Cascio, *op. ult. cit.*, p. 814.



# L'equità nell'arbitrato

GIUSEPPE REBECCA\*

Ordine di Vicenza

**C**i sono due luoghi comuni molto diffusi in materia arbitrale, anche tra gli addetti ai lavori, luoghi comuni non facili da sfatare. Uno riguarda la preferenza per le presunte minori formalità dell'arbitrato irrituale, l'altro riguarda le modalità di giudizio, che ove fosse di equità parrebbero, ai più, più semplici, più giuste. Sono due luoghi comuni da sfatare. Per quanto concerne l'arbitrato irrituale basterà qui ricordare la sua natura contrattuale; il lodo di arbitrato irrituale ha valenza di contratto, tra le parti, e una eventuale impugnazione si dovrà fare avanti il giudice di I grado. Nell'arbitrato rituale, attività giurisdizionale, una eventuale impugnazione del lodo si farà invece avanti la Corte di Appello.

Tenuto conto che l'arbitrato ha comunque un costo, e una durata, pare difficile intravedere l'utilità dell'arbitrato irrituale, come più volte espresso (vedasi miei precedenti articoli anche ne *IL COMMERCIALISTA VENETO*). Qui tratto dell'altro luogo comune, l'equità. **Generalmente si pensa che far giudicare gli arbitri secondo equità, sia per l'arbitrato rituale che per quello irrituale, sia più snello, più facile, più "giusto" piuttosto che giudicare secondo il diritto. Anche questo non è assolutamente vero, come non è vero l'altro luogo comune, che irrituale si sposti con equità, e rituale con diritto. Ogni combinazione è possibile, e ben può esserci arbitrato rituale con lodo emesso secondo equità come pure lodo di arbitrato irrituale emesso secondo diritto.**

L'equità è concetto non ben definito, e potrebbe dare adito a problematiche.

Secondo il Prof. Galgano - relazione tenuta il 15 novembre 1996 alla Camera Arbitrale Veneta di Padova - "il giudizio secondo equità è pur sempre un giudizio secondo regole preesistenti al giudizio. La regola d'equità non è una regola creata da chi giudica, ma è una regola da questo trovata". E dove viene trovata? Non in una fonte di diritto positivo, come accade nel giudizio secondo diritto, ma "in valori oggettivi, già emersi nel contesto sociale, ma non ancora tradotti in termini di legge scritta" (Cass. 11 novembre 1991 n. 12014). E ancora: "il diritto scritto e l'equità non sono affatto due ordinamenti contrapposti. (Va) escluso il carattere soggettivo e particolare della regola di equità (non preesistente alla materia esaminata, ma creata in funzione del caso singolo), e ritenuta, invece, l'equità, racchiusa nell'ambito dei valori positivi formati nella società in generale o nella comunità a cui appartengono i litiganti".

Può anche accadere che l'equità, in relazione alla

fattispecie dedotta nel procedimento arbitrale, sia già tradotta in diritto positivo e che, pertanto, quest'ultimo coincida perfettamente con la regola equitativa alla cui applicazione sono stati autorizzati gli arbitri. In tal caso essi pronunceranno validamente "secondo diritto", purché motivino espressamente detta coincidenza (Cass. Civ. 12 aprile 1988 n. 2879). Secondo Cass. Civ. 11 novembre 1991 n. 12014 "non si può ritenere che incorra in eccesso di potere (deducibile come "error in procedendo" e cioè come violazione



dell'ambito della *potestas iudicandi*) il giudice che abbia deciso secondo norme di diritto in ragione della già postulata natura del giudizio di equità, come giudizio giuridico.

La Cassazione (Cass. Civ. 11 novembre 1991 n. 12014) ha superato, quindi, un suo precedente orientamento secondo cui qualora le parti avessero affidato agli arbitri il compito di decidere secondo equità ed essi avessero invece deciso secondo diritto, il lodo sarebbe stato nullo per violazione del mandato ricevuto. Si sarebbe trattato di *error in procedendo* od *error in iudicando* ed il lodo sarebbe stato affetto da nullità per eccesso di potere e, quindi, certamente impugnabile ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c..

La Cassazione ha cambiato parere, affermando che gli arbitri chiamati a decidere secondo equità - come più sopra ricordato - possono benissimo decidere secondo diritto, senza illustrare le ragioni per le quali abbiano fatto questa scelta, perché si deve presumere che il diritto sia equo.

E' difficile, oggi, ipotizzare una deroga al diritto in senso stretto con l'applicazione di una regola di equità non compresa entro il diritto in senso stretto; anche perché il diritto si avvale oggi di tante clausole generali - di buona fede, di correttezza, di danno ingiusto - che permettono, anche a chi giudica secondo diritto, di modellare la decisione secondo esigenze di giustizia nel caso concreto.

E', quindi, difficile immaginare un lodo "di equità" difforme da un lodo emesso secondo "diritto".

Un'ultima notazione in tema di giudizio di equità: non è detto che lo stesso si riveli più "giusto" nel senso che sia in grado di assicurare il

raggiungimento di un maggior grado di giustizia sostanziale. La "bontà" dell'arbitrato dipenderà, invece, dalla "bontà" dei comportamenti assunti dalle parti e dalla "bontà" delle difese approntate, oltre che dall'impegno e dallo scrupolo con cui gli arbitri si dedicheranno alla risoluzione della vertenza.

L'equità è stata definita anche "un mistero, poiché essa assume significati diversi a seconda della diversa impostazione da cui il giurista parte, in maniera consapevole o inconsapevole, per tentarne la definizione (Giuseppe Tucci, *L'equità, Contratto e Impresa*, Cedam 1999).

Al di là di molte analisi dottrinarie, datate e non certamente attuali, si osserva come ogni discorso sull'equità venga inevitabilmente condizionato dal significato e dalla funzione che si attribuisce ai cosiddetti principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile).

## I riferimenti all'equità nei codici

Ricordo come il codice civile e quello di procedura civile facciano riferimento più di qualche volta all'equità. Si tratta di ipotesi del tutto eterogenee. Nel codice civile abbiamo un primo richiamo all'equità nel modo di determinare il contenuto di alcune prestazioni, la cosiddetta "equità determinativa" che si individua, tra l'altro, in diverse fattispecie di responsabilità contrattuale (recesso giustificato dell'appaltatore in caso di variazioni successive del progetto superiori al sesto del prezzo convenuto, art. 1660 comma 2,

SEGUE A PAGINA 6

\* Giuseppe Rebecca è Presidente della Commissione Arbitrato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

# L'equità nell'arbitrato

SEGUE DA PAGINA 5

o del committente, art. 1660 c.c., comma 3) oppure in caso di impossibilità di prova del danno contrattuale, liquidato dal giudice in via equitativa.

Abbiamo poi l'art. 2045 c.c. indennità dovuta al danneggiato per fatto compiuto in stato di necessità, determinata in via equitativa, oppure l'art. 2047 c.c. (danno causato da incapace), la determinazione del lucro cessante ex art. 2056 comma 2, della provvigione spettante al commissionario (art. 1733/1736 c.c.), la determinazione della provvigione spettante all'agente per mancata esecuzione del contratto (art. 1749, comma 2) o indennità spettante in caso di cessazione del rapporto (art. 1749, comma 2, art. 1751 comma 1). Anche nell'arbitraggio (art. 1349 c.c.), istituto sovente confuso con l'arbitrato, abbiamo l'equità; il terzo potrà valutare in base al mero arbitrio oppure "con equo apprezzamento".

Abbiamo poi l'art. 1374 c.c. ove l'equità opera come fonte di integrazione degli effetti contrattuali; in questo caso l'equità opera più propriamente come fonte giurisdizionale (principio applicabile a più fattispecie, art. 1371, ultima parte e art. 1384 c.c.).

Se poi si estende l'analisi dell'equità, se per equità contrattuale si intende la giustizia del contratto, allora diventa difficile l'individuazione delle norme che perseguono questo obiettivo.

Galgano (già citato) ha ricordato come l'equità del codice civile sia comunque cosa diversa dall'equità prevista dal codice di procedura civile; su questo aspetto, qui non trattato, la dottrina si è più volte interessata.

Ricordiamo allora sinteticamente i riferimenti all'equità nel codice di procedura civile:

- art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice, nel pronunciare sulla causa, deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge non gli consenta di decidere secondo equità;

- art. 113, c.p.c., comma 2: il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore inferiore a Lire 2 milioni.

Non sono dettati riferimenti specifici: "l'assenza del riferimento ai principi regolatori della materia non significa però assolutamente la legittimazione di un'equità soggettiva, antitetica e comunque lontana dai principi del diritto. E ciò in quanto, come riconosce la nostra giurisprudenza e come mette in rilievo la nostra più attenta dottrina, la regola di equità viene non creata dal giudicante in funzione del caso singolo, ma reperita in valori oggettivi già emersi in un certo contesto sociale" (Galgano, cit.).

- art. 114 c.p.c. le parti possono chiedere al giudice che decida secondo equità (caso del tutto desueto).

In concreto "Nella nostra tradizione giuridica e, in particolare, nel nostro diritto giurisprudenziale ormai consolidato, l'equità non è ricerca della giustizia nel caso concreto secondo criteri non giuridici; essa invece consiste nel colmare le inevitabili carenze del legislatore, che procede necessariamente secondo fattispecie astratte, e nel correggere le altrettanto inevitabili omissioni di quest'ultimo, che si esprime per sua natura in termini generali, sicché la regola di equità è quella che il legislatore avrebbe adottato nel caso concreto, qualora, avendo previsto quest'ultimo, avesse risolto espressamente il relativo conflitto di interessi" (Galgano, Diritto ed equità nel giudizio arbitra-

le, Contratto e Impresa, 1991, p. 461 ss.; L'equità degli arbitri, Rivista trim. dir. Proc. Civ., 1991 p. 409 ss).

E' interessante ricordare, su questo tema, la sentenza, sempre della Cassazione (2802 del 10 marzo 1995) "In tema di arbitrato irrituale, qualora gli arbitri decidano la vertenza sottoposta al loro esame secondo diritto e non secondo equità, non è configurabile alcun eccesso dai limiti del mandato nel caso in cui agli stessi sia stato affidato il compito di esprimere le loro deliberazioni "senza formalità di procedura e secondo equità", poiché, in mancanza di limiti specificatamente prefissati, gli arbitrati irrituali hanno gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso e possono spaziare dalla transazione al mero accertamento, dalla rinuncia al pieno riconoscimento dei diritti dell'una o dell'altra parte; né poi può ritenersi incompatibile con l'arbitrato irrituale di equità il fatto che, per pervenire alla definizione negoziale della vertenza, gli arbitri debbano interpretare norme giuridiche senza ravvisare alcuna necessità di apportare alla disciplina giuridica i temperamenti equitativi dettati dalla specifica situazione sottoposta al loro esame".

Successivamente, sempre la Cassazione (n. 2741 del 13 marzo 1998) così ha precisato:

"Gli arbitri di equità ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che equità e diritto coincidano, senza che sia necessario per loro affermare e spiegare una tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente. L'esistenza di un vizio eventualmente riconducibile nell'eccesso di mandato può, invece, configurarsi nel caso in cui gli arbitri si precludano "a priori" l'esercizio di poteri equitativi, pur conferiti, ovvero se, pur riscontrando ed evidenziando una difformità tra giudizio di equità e giudizio di diritto, pronuncino, nonostante ciò, secondo diritto".

## Conclusioni

L'equità è concetto di assoluta indeterminazione; sotto l'aspetto pratico, invece di agevolare il lavoro degli arbitri, talvolta lo danneggia, o comunque non lo semplifica di certo. L'equità è prevista, sulla base di una sommaria analisi statistica, in più di metà degli arbitrati, ma si può essere certi, assolutamente certi, che gli arbitri decidono pressoché sempre secondo diritto. In presenza del riferimento all'equità, avranno aggiunto qualche espressione che fa riferimento all'equo, ma tutto lì. Talvolta, il riferimento all'equità ha anche consentito un minore dettaglio delle motivazioni, che peraltro sono e restano solo di diritto. In paesi come il nostro, paesi di "civil law", è difficile ipotizzare l'equità al di fuori del diritto. Ben diversa è la questione nei paesi di "common law", ma la cosa non ci riguarda. Nella pratica, quindi, meglio prevedere il ricorso al diritto, piuttosto che all'equità.

E, come segnale da tempo, consiglio l'arbitrato rituale, piuttosto che quello irrituale, per le motivazioni già indicate in altri articoli.

In conclusione, quindi, un sintetico suggerimento pratico: inserire sempre la clausola compromissoria, ma che sia per arbitrato rituale secondo diritto, sempre.

## Contattate il redattore del vostro Ordine

*Collaborate al giornale con articoli, lettere, opinioni*

### BASSANO DEL GRAPPA

**Alferio Crestani**

VIAN. TOMMASEO, 44-36061 BASSANO (VI)  
Tel. 0424-521554 FAX 227636

### BELLUNO

**Angelo Smaniotto**

PIAZZAMARTIRI, 8-32100 BELLUNO  
Tel. 0437-948262 FAX 948575

### BOLZANO

**Sergio Tonetti**

C.SOTTALIA, 13/M-39100 BOLZANO  
Tel. 0471-284666 FAX 283528

### GORIZIA

**Davide David**

VIA MANZONI, 7-33043 CIVIDALE DEL FRIULI  
Tel. e FAX 0432-730223

### PADOVA

**Ezio Busato**

PIAZZADEGASPERI, 12-35131 PADOVA  
Tel. 049-655140 FAX 655088

### PORDENONE

**Eridania Mori**

VIAGCANTORE, 21-33170 PORDENONE  
Tel. e FAX 0434-541790

### ROVIGO

**Filippo Carlin**

VIA TORINO, 32A-45014 PORTOVIRO (RO)  
Tel. 0426-365364 FAX 631968

### TRENTO

**Claudio Erspamer**

VIA BRENNERO, 32-38100 TRENTO  
Tel. 0461-828060 FAX 828022

### TREVISO

**Rino Franco De Carlo**

VIANANNETTI, 122-31029 VITTORIO VENETO (TV)  
Tel. 0438-53478 FAX 552985

### TRIESTE

**Michele D'Agnolo**

VIAC. BATTISTI, 2-34125 TRIESTE  
Tel. 040-763535 FAX 763518

### UDINE

**Carlo Molaro**

VIA MOLINNASCOSTO, 3-33100 UDINE  
Tel. 0432-294880 FAX 26863

### VENEZIA

**Luca Corrà**

VIA MESTRINA, 62/B-30170 VENEZIA-MESTRE  
Tel. 041-971942 FAX 980015

### VERONA

**Gianluca Cristofori**

VIA SPONTINI, 1-37131 VERONA  
Tel. 045-8400505 FAX 524296

### VICENZA

**Adriano Cancellari**

VIA DEGLI ALPINI, 21-36040 TORRIDI  
QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX 381916

### Segreteria

**Maria Ludovica Pagliari**

(Segretaria di Redazione)  
VIA PARUTA, 33/A-35126 PADOVA  
Tel. e FAX 049-757931

## FATTO &amp; DIRITTO

# Il fenomeno delle Casse Peote e il Fallimento

FEDERICA CANDIOTTO

Ordine di Venezia

**L**a recente sentenza del Tribunale di Brindisi 15 luglio 1999 (Il Fallimento 9/2000, 1039), che peraltro conferma quanto già espresso dal Tribunale di Venezia con sentenza 16 ottobre 1997 (Banca Borsa e Tit. Cred. 1999, II, 226), in tema di assoggettabilità a fallimento delle "cooperative di raccolta al risparmio" porta nuovamente l'attenzione sui problemi delle cosiddette "banche di fatto", note nella cultura rurale veneta anche come "casse peote".

Prima di entrare nel merito alla assoggettabilità delle "casse peote", in caso di insolvenza, a fallimento è necessario un breve *excursus* storico per comprendere la natura di questo particolare istituto.

Si tratta di fatto di una forma spontanea di raccolta del risparmio, estranea al sistema creditizio e della quale quest'ultimo non si è di norma interessato data la modestia dei "depositi".

In alcuni casi estremi, tuttavia, questa forma di risparmio si è sostituita al sistema bancario.

Per alcuni autori (Cfr. Rivista "Cooperazione Popolare", 15-30 luglio 1925 pag. 288; Fabio Fabbri, Il Movimento Cooperativo pag. 680; Errera Alberto, Monografie degli Istituti di Cooperazione e di Credito dell'Industria e del Commercio nella provincia di Venezia 1870, pag. 80-82) la "cassa peota" non è altro che un' "associazione di fatto" tra poche persone che si obbligano a versare ratealmente una certa somma di denaro allo scopo di operare prestiti ad alto tasso di interesse.

Per altri la "cassa peota" deve intendersi una "cooperativa di fatto" (Cfr. Verrucoli, Rassegna in tema di cooperative, in Rivista delle società, 1972; Rosa Maria Turano, Società Cooperativa, Giuffrè, 1975; Vivante, La registrazione delle società cooperative in Dir. Comm. 1898, pag. 180; Sotgia, La Registrazione delle società cooperative ed i suoi effetti giuridici in Nuova Rivista Dir. Comm. 1954 pag. 83; Corte d'Appello di Firenze 28 giugno 1962 in Corti D'Appello e Tribunali Civili pag. 94; Tribunale Napoli 28 febbraio 1961 in Dir. Giur. 1963 pag. 39).

Ritroviamo quindi due diverse definizioni della Cassa Peota; quella della "cooperativa di fatto" e quella della "associazione di fatto".

Mutuando dalla dottrina ritrovata sull'argomento, si è propensi ad affermare che le "casse peote" possono essere giudicate essenzialmente cooperative di fatto, sprovviste di qualunque veste giuridica, che perseguono fini mutualistici mettendo a disposizione dei soci servizi di deposito e di prestito monetario a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, mediante l'esercizio di un'attività imprenditoriale e la successiva ripartizione degli utili realizzati.

Esse raccolgono depositi a risparmio dai soci, erogano prestiti ad una parte dei medesimi ed alla fine di ogni esercizio annuale procedono all'integrale distribuzione degli utili conseguiti.

A differenza delle società cooperative disciplinate dalla legge, le Casse Peote non hanno capitale sociale; i soci partecipano ai risultati economici dell'attività creditizia in proporzione alle somme cumulativamente versate in deposito e dispongono di un solo voto in sede di assemblea.

Ogni Cassa Peota, inoltre, sorge con l'intento di restare in vita per un solo anno; al termine dell'esercizio si estingue ed eventualmente, anzi di norma, si ricostituisce *ex novo* tra i medesimi soci, che danno avvio ad una nuova impresa di durata annuale. L'estinguersi di

un esercizio coincide dunque con l'inizio di un nuovo esercizio in seno alla stessa struttura organizzativa e sociale, per cui la Cassa Peota può sembrare un'azienda a carattere permanente: in realtà, ogni esercizio segna l'intero arco della vita aziendale, che di anno in anno riparte da zero e si conclude con la liquidazione delle attività e delle passività e con la distribuzione totale degli utili realizzati.

Essendo dotata di un apparato organizzativo estremamente semplice, la Cassa Peota non dispone di una propria sede; le "operazioni di sportello" e le riunioni sociali vengono svolte nei locali di un esercizio pubblico, bar o trattoria, agevolmente raggiungibile da tutti i soci.

La raccolta è scadenzata negli usi più comuni dalla domenica e riguarda spesso una somma, come detto, modestissima.

Le somme depositate vengono accumulate senza peraltro la possibilità di riaverle se non a chiusura dell'esercizio.

Gli "organi sociali" sono, in genere, l'organo di gestione (composto da alcune persone operative e da un presidente, il quale rappresenta la Cassa Peota verso l'esterno) e l'assemblea dei soci.

Quest'ultima viene convocata una volta l'anno per deliberare sull'operato dell'organo di gestione, sull'eventuale distribuzione degli utili e sulla ricostituzione della cassa per l'anno seguente.

Non si può dunque affermare che qualora, come nel caso della "cassa peota popolare di Caltana" (Tribunale di Venezia 16 ottobre 1997), si eserciti attività sia di raccolta del risparmio presso il pubblico, "...per importi superiori al miliardo di lire..." sia la concessione di finanziamenti "...svolgendo la propria attività con procedure informatiche, idonea modulistica, timbri predisposti, locali dedicati allo svolgimento dell'attività, coperture assicurative contro rischi di furto..." ci si trovi innanzi ad una tradizionale Cassa Peota, bensì è facile asserire che si tratti di una "banca di fatto".


Entrambe le sentenze citate confermano un recente orientamento giurisprudenziale in base al quale lo svolgimento di attività bancaria in assenza di autorizzazione non comporta la liquidazione coatta amministrativa dell'escente e non preclude quindi, l'assoggettabilità del soggetto, in caso di insolvenza, al fallimento.

La prima sentenza in tal senso risale ad una pronuncia del Tribunale di Brindisi del 16 aprile 1996, la quale dichiarò il fallimento di una cooperativa finanziaria iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall'art. 106 T.U. Bancario, che aveva svolto attività bancaria in assenza di autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Come rilevato, nell'attuale sistema normativo l'art. 80 del T.U. di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, esclu-

de l'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa, della "banca di fatto" in quanto solo "il Ministero del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre, mediante decreto, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche"; non esistendo per le banche di fatto formale autorizzazione amministrativa, sembra emergere con chiarezza l'impossibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa. Ne discende, perciò, la soggezione alle ordinarie procedure concorsuali. Non si può quindi che continuare a considerare le "banche di fatto" società che svolgono abusivamente l'attività bancaria, mancando la volontà giuridica di regolare; volontà confermata dalla recente modifica apportata al T.U. Bancario con D.Lgs. 342/99 art.35 punto 2) dove si statuisce che "i soggetti diversi dalle banche, già

operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi



determinati dal CICR".

Tale orientamento venne confermato dal Ministero del Tesoro con il decreto 28 luglio 2000, il quale rimandò alla deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 per la determinazione dei requisiti che consentono l'individuazione di questi soggetti.

Questi sono:

1. indicazione nello statuto di denominazione, scopo, sede e rappresentante legale dell'ente (quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n. 516/98);
2. numero di associati non superiore a 200;
3. raccolta massima di 3 milioni per associato;
4. non oltre la metà dei fondi raccolti può essere impiegata in prestiti, esclusivamente per fini mutualistici, ed in ogni caso entro il limite di 6 milioni per associato;
5. i fondi residui siano obbligatoriamente impiegati in titoli di stato, obbligazioni bancarie o depositi bancari;
6. sia preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
7. iscrizione in una apposita sezione dell'elenco tenuto dall'U.I.C. di cui all'art. 106 comma 1 testo unico bancario.

Queste norme e regolamentazioni, oltre a leggersi nell'ottica di salvaguardia delle realtà locali Casse Peote, rappresenta la volontà di circoscrivere alle sole banche l'esercizio della vigilanza, riconfermando implicitamente quanto sino ad ora asserito in merito all'esclusione delle "Casse Peote" alla liquidazione coatta amministrativa, ed alla conseguente applicazione dell'Istituto fallimentare, in caso di insolvenza.

# La trasformazione ex art. 2498

## Spunti di riflessione in tema di procedura di trasformazione di una società di persone in una società di capitali

SIMONE BRAIDOTTI  
Praticante Ordine di Udine

### Premessa

La trasformazione rappresenta la procedura che il nostro legislatore ha imposto qualora si voglia perseguire l'obiettivo di modificare il tipo di società precedentemente adottato.

Tale cambiamento nel *tipus* sociale è trattato come una modifica dell'atto costitutivo assoggettata, però, a una specifica disciplina contenuta negli artt. 2498-2500 del Codice Civile. La specialità di tale disciplina legale si spiega alla luce del particolare rilievo assunto dal mutamento realizzato. Cambia, in buona sostanza, l'intero assetto organizzativo della società.

A questo proposito si tenga presente che non si ha trasformazione e, quindi, non opera la speciale disciplina in tutti quei casi in cui si ha giuridicamente costituzione *ex novo* di una società<sup>1</sup> oppure in tutti quei casi in cui si realizzi un mero mutamento della titolarità di un'azienda<sup>2</sup>.

Se queste sono le premesse fondamentali, nel prosieguo della trattazione si è ritenuto opportuno occuparsi esclusivamente delle trasformazioni che comportano l'acquisizione della personalità giuridica da parte di società che in precedenza ne erano sprovviste, alla luce delle notevoli criticità che devono essere affrontate nell'interpretazione e nella conseguente applicazione del dettato legislativo. Dettato che, peraltro, regola espressamente solo tale tipologia di trasformazione<sup>3</sup>.

### 1. Il procedimento di trasformazione [art. 2498, comma 1, c. c.]

La trasformazione deve essere deliberata secondo le modalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e con l'osservanza delle relative maggioranze. Per le società di persone sarà, quindi, necessario il consenso di tutti i soci (art. 2252 c. c.), salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società nella sua nuova veste giuridica. Deve, perciò, rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l'atto costitutivo del tipo di società prescelto. Devono, inoltre, essere rispettate le ulteriori regole previste per la costituzione della società che risulta dalla trasformazione.

Nel caso di trasformazione in società di capitali sarà, quindi, necessario l'atto pubblico richiesto *ad substantiam*<sup>4</sup>.

### 2. La natura della trasformazione [art. 2498, comma 3, c. c.]

In merito a tale aspetto la dottrina e la giurisprudenza

ormai unanimi ritengono che la trasformazione di società comporti il mero mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente e non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal precedente.

La società trasformata sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva. Non si realizza, quindi, alcun trasferimento di patrimonio sociale in quanto il patrimonio della società trasformata deve essere considerato nella sua interezza di proprietà della medesima società, pur nella sua nuova veste giuridica e con la sua nuova denominazione<sup>5</sup>.

L'assenza di detti effetti novativi, a seguito di una trasformazione, è indirettamente richiamato anche dal nostro legislatore quando sancisce il principio secondo il quale la società risultante conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa (art. 2498, comma 3, c. c.).

### 3. La relazione di stima [art. 2498, comma 2, c. c.]


Vero nodo interpretativo è, invece, rappresentato dal secondo comma dell'art. 2498 c. c. in cui il legislatore afferma che la delibera di trasformazione di società di persone in una società di capitali "deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343". Questo apparentemente elementare richiamo alla disciplina prevista in materia di stima dei conferimenti in natura ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una *vexata quaestio* che investe diversi aspetti della disciplina:

1. sovrapposibilità tra la stima di un conferimento in natura ex art. 2343 c. c. e la stima di un patrimonio aziendale ex art. 2498 c. c.;
2. struttura della perizia di stima e criteri di valutazione da adottare;
3. necessità della stima con patrimonio costituito da solo danaro;
4. attribuzione del valore risultante dalla perizia al patrimonio della trasformata;
5. applicazione integrale della disciplina sui conferimenti in natura e, quindi, della revisione della stessa da parte di amministratori e sindaci;
6. competenza nel redigere la relazione di stima.

Vista l'eterogeneità degli spunti evidenziati, si è ritenuto opportuno analizzare, nel prosieguo della trattazione, ciascun punto distintamente, dando evidenza degli aspetti forieri di scontri interpretativi e di quella che si pensa possa rappresentare la soluzione preferibile.

#### 3.1. Natura della relazione di stima

Nonostante l'art. 2498, comma 2, c. c. richiami espressamente la disciplina di cui all'art. 2343 c. c., la relazione di stima redatta nell'un caso si differenzia



profondamente da quella redatta nel secondo. Mentre quest'ultima, infatti, è volta alla valutazione di singole entità attive che entrano per la prima volta nella disponibilità dell'impresa, in caso di trasformazione si richiede la valutazione di beni di cui la società già dispone e non, invece, di stimare beni da conferirsi *ex novo*. Nel caso in esame, quindi, si deve verificare la sussistenza di un patrimonio netto non inferiore all'ammontare del capitale sociale minimo richiesto *ex lege* per la nuova forma societaria che si è deliberato di adottare.

Se queste sono le premesse, non vi possono essere dubbi sulla necessità di procedere ad una stima che includa e valuti "sia le poste attive che quelle passive, detraendo le seconde dall'ammontare delle prime"<sup>6</sup>. L'emissione di azioni (o quote) alla cui congruità è volta

SEGUE A PAGINA 13

<sup>1</sup> È questo, ad esempio, il caso del passaggio da un'impresa individuale a una S.r.l. unipersonale, del passaggio dalla comunione volontaria o incidentale alla società o, ancora, del passaggio da un'associazione o da un consorzio fra imprenditori alla società.

<sup>2</sup> In questo senso si è espressa, molto chiaramente, la Cassazione con la sent. 05.05.1983, n. 3086 in cui si sancisce il principio secondo cui "il passaggio della titolarità dell'azienda da una società in accomandita ad una società per azioni, qualora il mutamento soggettivo non consegua ad una deliberazione di tutti i soci risultante da atto pubblico e diretta, con la previa stima del patrimonio, a determinare la semplice modificazione dell'atto costitutivo ed a consentire alla società di continuare ad esistere in una nuova veste giuridica, non costituisce trasformazione ex art. 2498 c. c., ma integra gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c. c., ricorrente allorché, restando inalterata la struttura e l'unicità organica di questa, ne sia mutato soltanto il titolare, irrilevante essendo il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale sia stato realizzato il passaggio di titolarità."

<sup>3</sup> Ovviamente, non si può escludere la validità dell'ipotesi inversa, nonché della trasformazione di una società semplice in altra tipologia di società e viceversa, purché in questo secondo caso l'attività da esercitare non sia attività commerciale.

<sup>4</sup> In tal senso si è espressa la Cassazione già nel 1958 con la sent. 20.10.1958, n. 3369 in cui si afferma che "la trasformazione di una società di persone in società avente personalità giuridica non può operarsi senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 2498 c. c. le quali perciò sono prescritte *ad substantiam*".

<sup>5</sup> In giurisprudenza i primi fautori di tale tesi furono i giudici della Corte d'Appello di Milano (sent. 05.07.1956) subito seguiti dalla Corte di Cassazione (sent. 26.07.1958, n. 504). Cassazione che fino alla recente sent. 08.04.1998, n. 3638 ha avuto modo di sottolineare più volte il proprio pensiero con un *iter* interpretativo mai difforme nel corso degli anni.

Per la dottrina si confronta, tra gli altri, G. e A. Vasapolli, *Adempimenti e tempi nella trasformazione di società*, in *Corriere Tributario*, 1992, ins. n. 44 e M. Confalonieri, *Trasformazione fusione conferimento scissione e liquidazione delle società*, XIV edizione, ed. Il sole 24 ore, 1999, p. 3.

<sup>6</sup> In tal senso si confronta, per tutti, la Cassazione sent. 05.08.1987, n. 6718.

## La trasformazione ex art. 2498

SEGUE DA PAGINA 12

la relazione dell'esperto non avverrà, infatti, a fronte del conferimento di specifici beni individualmente considerati, ma a fronte dell'intero capitale della società in via di trasformazione. Si è, però, obiettato che la Relazione al Codice Civile, commentando l'art. 2498, accompagna alla previsione di una stima volta ad evitare che "a seguito della trasformazione si possa avere una sopravvalutazione del capitale della società trasformata idonea a trarre in inganno i creditori e i soci futuri"<sup>7</sup> il rilievo che il patrimonio da valutare vada assimilato a un unico conferimento in natura<sup>8</sup>.

Tale accostamento, tuttavia, non convince affatto perché sembra implicare che la trasformazione dia luogo a un fenomeno novativo e consista nella creazione di una nuova società cui andrebbe globalmente conferito il patrimonio della vecchia società. Come sottolineato al punto *sub* 2. la dottrina e la giurisprudenza sono, invece, unanimi nel negare alla trasformazione tale carattere novativo.

Non si tratta, quindi, in tal caso, di stimare un autonomo conferimento, ma, semplicemente, un preesistente patrimonio di una società che permane la stessa. Necessità di stima che deriva dall'assunzione della nuova veste di società di capitali per la quale sono previste specifiche norme che impongono l'esistenza di un patrimonio minimo e speciali garanzie legali in ordine alla sua effettività.

Da ultimo, a ulteriore riprova della necessità di procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi attivi e passivi e della diversità sostanziale dei presupposti nella stima di un conferimento in natura e nella stima del patrimonio di trasformazione, si può ragionare sulla difformità degli interessi in gioco nelle due ipotesi. La stima del singolo conferimento rileva, infatti, da due punti di vista: quello generale dei terzi alla salvaguardia dell'effettività del capitale sociale e quello degli altri soci al mantenimento degli equilibri interni alla compagine sociale. Quando, invece, non di conferimento, bensì di trasformazione si tratta, è ovvio che il secondo dei summenzionati interessi sia del tutto privo di rilevanza in quanto, a meno di una diversa e autonoma pattuizione tra i soci, gli stessi sono destinati a partecipare al capitale sociale nella medesima misura proporzionale in cui già vi partecipavano. L'unica ragione, quindi, per cui il legislatore ha sentito il bisogno di prevedere una stima ad opera di un esperto estraneo e indipendente alla società, va ricercata nell'esigenza generale di tutela dell'effettività del capitale sociale. Effettività che può essere garantita solo da una valutazione globale che abbia ad oggetto tutti gli elementi costituenti il patrimonio, siano essi positivi o negativi.

### 3.2. La perizia di stima

Sicuramente intuibile è che le conclusioni a cui si è appena giunti influiscono sulla procedura di predisposizione della perizia di stima e, in particolare, sulla sua struttura e sui criteri valutativi che devono essere adottati.

Per quanto concerne il primo aspetto, la definizione

della struttura, non si rilevano particolari difficoltà interpretative. Prendendo, infatti, le mosse dalla più volte richiamata necessità di valutare analiticamente tutte le poste attive e passive, la soluzione proposta dalla dottrina e sostenuta dalla giurisprudenza è quella di servirsi delle strutture del bilancio d'esercizio<sup>9</sup> così come definite dall'art. 2424 c. c.<sup>10</sup>

In conseguenza di un tanto si può ritenere che la differenza, più volte richiamata, che intercorre tra la stima dei singoli conferimenti e la stima del patrimonio in caso di trasformazione della società, sia destinata a riflettersi, se non sulla struttura, quanto meno sui criteri valutativi da adottarsi nei due casi.

Nell'ipotesi di singolo conferimento, vuoi che si tratti di un singolo bene oppure di una pluralità di beni organizzati sotto forma di azienda, ciò che caratterizza il fenomeno è l'inserimento nel patrimonio sociale di un elemento che, come già sottolineato, non si trova nella disponibilità dell'impresa. Un bene che l'impresa, in assenza del conferimento, avrebbe dovuto ricercare sul mercato sostenendo un esborso monetario pari al suo prezzo di acquisizione. È, quindi, ovvio che la stima si basi, in quest'ipotesi, su parametri rigorosamente legati all'attualità, al fine di rispecchiare l'effettivo valore del bene al momento del conferimento<sup>11</sup>.

Nel caso di procedimento di trasformazione, invece, il presupposto è individuabile nella valutazione di un patrimonio non solo preesistente, ma anche, e soprattutto, già sistematicamente organizzato nel quadro d'insieme della società che intende trasformarsi. Ciò che rileva è, solamente, l'esistenza di un valore patrimoniale netto positivo e sufficiente ad assicurare la copertura del capitale sociale.

Si ritiene, quindi, che il rispetto dei criteri previsti per la redazione del bilancio nelle società di capitali sia di per sé sufficiente a garantirne l'effettività. Appare, infatti, difficile dubitare che l'applicazione delle regole di valutazione legale dei beni iscritti in bilancio comporti il raggiungimento di risultati affatto diversi.

Si tratterà, in buona sostanza, di redigere un vero e proprio bilancio d'esercizio<sup>12</sup>, ancorché di tipo straordinario, applicando correttamente i principi generali ex artt. 2423 e 2423-bis cod. civ. e i criteri valutativi ex art. 2426 cod. civ. Ovviamente tale bilancio sarà composto dal solo Stato Patrimoniale in quanto ciò che rileva è, solamente, la stima del patrimonio aziendale originato dalla contrapposizione delle attività e delle passività.

In sintesi, quindi, la stima, lungi dall'essere ancorata all'attualità, dovrà tenere conto del costo storico in quanto questa è tuttora la regola base prevista dal nostro legislatore per l'iscrizione in bilancio delle diverse componenti patrimoniali. È per questo, e non per altre ragioni, che, ad esempio, si esclude la possibilità di attribuire un autonomo valore di avviamento all'azienda sociale. L'art. 2426, 1° comma, punto 6), cod. civ., infatti, prescrive che tale posta possa trovare accoglienza nel bilancio d'esercizio solo qualora sia stato acquisito a titolo oneroso da terze economie.

"In sostanza l'esperto deve valutare se il patrimonio aziendale nelle sue componenti positive e negative è stato determinato nel passato secondo i principi

previsti dal codice civile per la determinazione del patrimonio e contestualmente del risultato economico delle società di capitali. Lo scopo non è quindi quello della determinazione del capitale economico o di cessione, in quanto cessione non esiste, ma della determinazione del patrimonio, capitale e riserve, "civilistico" cioè ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio. Ciò comporta che l'esperto non potrà e non dovrà introdurre nelle proprie valutazioni il concetto di "avviamento" se non nel caso in cui in passato siano state corrisposte a terzi somme a tale titolo, proprio perché non deve valutare nell'ottica del capitale di cessione ma nell'ottica del capitale di funzionamento determinato con i vincoli civilistici"<sup>13,14</sup>.

### 3.3. Patrimonio in danaro.

Problematica tutt'affatto differente è, invece, quella afferente la necessità di procedere alla redazione della perizia di stima anche nel caso in cui il patrimonio della società trasformanda sia composto da solo danaro.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, in tal caso, non sarebbe necessaria alcuna stima poiché il richiamo all'art. 2343 cod. civ. sottintende che la stima stessa sia dovuta solo in caso di patrimonio costituito da beni in natura (ivi compresi i crediti) in quanto il danaro, costituendo il parametro a cui rapportare ogni tipo di valutazione, risulta di per sé quantificato. In altri termini, il danaro è, per definizione, valutato<sup>15</sup>.

Opposto orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che la stima dovrebbe comunque risultare allegata alla delibera di trasformazione in quanto la sua previsione è dovuta alla necessità di garantire l'esistenza di un sufficiente Patrimonio Netto<sup>16</sup>.

Tralasciando ogni considerazione sulle concrete possibilità di trovarsi nelle condizioni di dover procedere alla "valutazione" di patrimoni interamente monetizzati, si ritiene maggiormente cautelativa, e quindi da preferirsi, la seconda soluzione. Un tanto per due distinti ordini di motivi. Da un lato, infatti, il rinvio all'art. 2343 cod. civ. deve intendersi come un rinvio ad una procedura valutativa e non anche come individuazione dei beni concretamente assoggettabili alla stessa. Il nostro legislatore parla, infatti, di "stima del patrimonio" senza ritenere opportune ulteriori specificazioni. Dall'altro, potrebbe verificarsi il caso in cui il danaro non sia composto di sola valuta nazionale, ma presenti anche valuta estera la cui necessità di valutazione non sembra poter essere messa in discussione.

### 3.4. Valore risultante dalla perizia.

Di ben più ampia portata è, invece, il dibattito in merito alla necessità o meno di recepire nel patrimonio netto della società trasformata i valori risultanti dalla perizia di stima.

A fronte di alcuni sporadici interventi giurisprudenziali che sottolineano l'impossibilità di omologare atti di trasformazione con imputazione parziale dei valori di perizia<sup>17</sup>, si può evidenziare un orientamento prevalente propenso all'ammissibilità di

SEGUE A PAGINA 14

<sup>7</sup> Relazione ministeriale al Codice Civile, n. 1022.

<sup>8</sup> Tra coloro che sottolineano tale rilievo si ricorda F. Scardulla, *La Trasformazione e la fusione delle società*, 1989, p. 221.

<sup>9</sup> In particolare si ricorda, tra gli altri, la formula adottata dal Tribunale di Napoli sull'argomento con sent. 18.11.1993: "La relazione di stima, che il secondo comma dell'art. 2498, codice civile, prescrive in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, deve aver riguardo all'intero patrimonio della società, comprensivo sia delle poste attive che di quelle passive, in modo da assicurare ai soci ed ai terzi che l'ammontare del patrimonio netto sia sufficiente a coprire l'importo del capitale sociale. La relazione di stima prescritta dal secondo comma dell'art. 2498, codice civile, dev'essere struttura come un bilancio d'esercizio [...]".

<sup>10</sup> Ovviamente non si richiama né l'art. 2425 c.c. né, tanto meno, l'art. 2429 c.c. in quanto la valutazione delle consistenze patrimoniali della società non investe né il Conto Economico né la Nota Integrativa. Si tratterà, infatti, di redigere un bilancio composto del solo Stato Patrimoniale.

<sup>11</sup> È altrettanto ovvia la considerazione per cui sarà necessario adeguare tale valore di mercato all'effettivo stato di utilizzo/usura del bene conferito.

<sup>12</sup> È questa la soluzione proposta dalla maggioranza della giurisprudenza e della dottrina.

Per la giurisprudenza si ricorda, ad esempio, il Tribunale di Napoli che ha avuto modo di esprimersi in tal senso in varie occasioni (sent. 18.11.1993 - sent. 11-12.12.1994 - sent. 03.02.1997) e il Tribunale di Milano (Massime 1998 sull'omologazione degli atti societari - "la relazione di stima necessaria ai sensi dell'art. 2498 del cod. civ. deve essere strutturata come un bilancio d'esercizio, sia pur privo di conto economico, e come tale deve rispettare i criteri legali di valutazione delle poste di bilancio"). Per la dottrina si ricorda, tra gli altri, G. e A. Vasapolli, op. cit., 1992, M. Confalonieri, op. cit., 1999, U. Scotti, *La relazione dell'esperto in sede di conferimento e in sede di trasformazione*, in *Perizie e Consulenze tecniche in materia civile e penale*, Quaderno n. 6 - Schede di aggiornamento, ed. Eutekne 2000, pp. 270 e ss. e R. Ranalli, *Finalità delle valutazioni ex artt. 2343 e 2498*, in *Perizie e Consulenze tecniche in materia civile e penale*, Quaderno n. 6 - Schede di aggiornamento ed. Eutekne 2000, pp. 275 e segg.

<sup>13</sup> G.B. Alberti, *L'impresa - La gestione Straordinaria [vol. IV]*, ed. Giuffrè, 1990, pp. 188 e ss.

<sup>14</sup> Interessante spunto di riflessione viene proposto da R. Ranalli, op. cit., p. 279. L'autore, infatti, evidenzia, che "sotto un profilo pratico, si osserva che se l'esperto ricorresse al criterio del valore corrente, la perizia potrebbe condurre ad un valore del patrimonio superiore rispetto a quello determinabile applicando i criteri civilistici. Tale valore dovrebbe successivamente essere disconosciuto, in quanto la sola trasformazione non costituisce caso eccezionale ai sensi dell'art. 2423, con il paradosso che la società potrebbe trovarsi già in sede di trasformazione nell'ipotesi di cui all'art. 2446". Ad analoghe conclusioni perviene anche M. Confalonieri, op. cit., p. 11.

<sup>15</sup> Si ricorda, tra gli altri, App. Ancona 05.07.1979.

<sup>16</sup> A sostegno di tale tesi, invece, si ricorda Trib. Napoli 12.01.1987 e 12.01.1995.

<sup>17</sup> Si confronti, tra gli altri, App. Lecce 09.09.1949, Trib. Rimini 11.02.1982 e Trib. Verona 27.05.1994.

## La trasformazione ex art. 2498

SEGUE DA PAGINA 13

tale prassi di recepimento parziale della stima.

Da più parti si sostiene, infatti, che il legislatore ha inteso evitare non tanto le sottovalutazioni del patrimonio, bensì le sopravvalutazioni. In tale ottica appare, quindi, legittimo imputare solo una parte del Patrimonio Netto emergente dalla relazione di stima a capitale della società purché venga rispettato il minimo legale<sup>18</sup>.

Interpretazione ancora differente è, infine, quella che, pur permettendo l'imputazione parziale a capitale sociale del valore di perizia, ritiene necessario imputare la differenza ad apposita riserva giungendo, in tal modo, a risultati del tutto simili a coloro i quali tale imputazione parziale non ammettono<sup>19</sup>.

La dottrina, pressoché unanime, dal canto suo, propone una soluzione che si pone in linea con la possibilità di adottare valori inferiori a quelli di perizia, ma con alcune sostanziali differenze legate alla nascita di un obbligo, in capo alla società, ad adeguare i valori di bilancio a quelli di perizia nel caso in cui da quest'ultima emergano valori inferiori a quelli "di libro". Tale rilevazione potrà avvenire direttamente iscrivendo il nuovo valore del bene "svalutato" a fronte di una contestuale riduzione delle riserve.

Tuttora privo di una soluzione unanime, o quantomeno maggioritaria, risulta essere, invece, il dibattito in tema di adozione dei maggiori valori risultanti dalla perizia. Se, da un lato, infatti, si ritiene necessario attribuire anche tali valori in quanto originati da una scorretta o inesatta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal nostro legislatore<sup>20</sup>, dall'altro si obietta che tale comportamento contravviene al principio cardine della prudenza sancito dall'art. 2423 c. c.

Tralasciando le considerazioni che saranno svolte nel prossimo punto sulla possibilità di amministratori e sindaci di procedere ad una revisione dei valori di stima, si vuole, in questa sede, offrire un ultimo spunto di riflessione richiamando l'attenzione sui possibili effetti distortivi provocati da un "eccesso" di prudenza nei confronti di altri principi cardine alla stessa equiparati dallo stesso legislatore, quali, ad esempio, quello della competenza.

In ogni caso errata e priva di basi giustificative deve, comunque, ritenersi la prassi invalsa di procedere alla svalutazione dei singoli beni i cui valori di perizia risultano inferiori a quelli "di libro" a fronte di una riduzione delle riserve e di una loro correlativa ricostituzione attraverso imputazione parziale del plusvalore complessivo di perizia solo in capo ad alcuni beni arbitrariamente individuati e non, invece, alla generalità degli stessi. Un tanto al solo ed esclusivo scopo di mantenere inalterato il valore del Patrimonio Netto ante trasformazione.

### 3.5. Controllo degli amministratori e dei sindaci

Questione del tutto diversa, rispetto alla precedente, è quella dell'eventuale applicabilità, in tema di trasformazione, dell'istituto della revisione della stima,

previsto dagli ultimi due commi dell'art. 2343 c. c.

Una parte della dottrina ha dubitato, per molto tempo, che il generico richiamo contenuto nell'art. 2498 c. c. fosse sufficiente a giustificare l'adozione di tale istituto, anche perché sarebbe poco plausibile che agli amministratori fosse attribuito il potere di sovrapporre la propria valutazione dell'intero patrimonio sociale a quella operata da un organo imparziale di nomina pubblica.

Altra parte della dottrina ha, invece, sempre ritenuto di scarsa rilevanza le suaccennate osservazioni riconoscendo, quindi, agli amministratori e ai sindaci la possibilità di procedere alla revisione della stima stessa.

Si ritiene sicuramente preferibile tale seconda linea di pensiero. La circostanza, infatti, che la relazione di stima sia procurata per interessamento degli stessi amministratori non esclude che possa emergere un divario, anche sensibile, fra il valore del patrimonio sociale determinato in sede peritale e quello che essi ritengono congruo attribuire e recepire nella contabilità. In tale ipotesi incombe sugli amministratori stessi il dovere di garantire la corrispondenza delle valutazioni contenute in una stima, effettuata pur sempre da terzi, con il valore effettivo attribuibile ai singoli beni procedendo, ove fosse necessario, ad una revisione della stessa.

A dirimere definitivamente la *vexata quaestio* nel senso appena prospettato è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 6718 del 5 agosto 1987 in cui, con molta chiarezza, si sancisce non solo l'obbligo in capo agli amministratori e ai sindaci di procedere alla revisione della stima, ma anche l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale nel caso in cui il valore attribuito risulti inferiore di oltre un quinto a quello peritale. Viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i soci di versare la differenza in danaro o di recedere dalla società<sup>21</sup>.

### 3.6. Il perito

L'ultimo problema che si intende affrontare è quello della competenza a redigere la relazione di stima. Si ritiene che la soluzione vada ricercata prendendo le mosse dalla necessità, di carattere generale, di garantire che una qualsiasi operazione valutativa di stima venga affidata a soggetti che non solo siano esperti, ma anche neutrali e indipendenti.

In virtù di una tale premessa sembra, quindi, inammissibile consentire che la relazione di stima venga redatta tanto da un amministratore quanto da un sindaco in quanto tale soggetto risulterebbe assumere nello stesso tempo le vesti di controllato (redazione materiale della stima) e di controllante (revisione successiva della stima)<sup>22</sup>.

Anche con riguardo ai soci, pur trovandosi gli stessi in posizione di indipendenza rispetto agli organi incaricati della revisione, non si ritiene possibile ammettere la possibilità di redigere la relazione di stima<sup>23</sup>. Tale relazione, infatti, come più volte sottolineato, è stata richiesta dal nostro legislatore a piena garanzia dei terzi al fine di evitare sopravvalutazioni del patrimonio sociale. Sopravvalutazioni alle quali i soci potrebbero essere fortemente interessati.

Ulteriore aspetto del problema investe la possibilità per l'esperto designato di avvalersi dell'opera di terzi professionisti non designati dal tribunale. Non si ritiene che, a tal proposito, esistano particolari elementi ostativi a patto, però, che il lavoro di tali collaboratori non venga acriticamente utilizzato dal perito e sia dallo stesso inserito organicamente all'interno della perizia. In pratica egli rimane, e deve rimanere, il *dominus* della prestazione peritale della quale è il solo responsabile.

### Conclusioni

A conclusione di questo breve *excursus* in materia di procedura di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, si vuole sintetizzare le conclusioni a cui si è giunti nell'analisi delle singole criticità fornendo una visione globale dell'impostazione che si ritiene preferibile.

Premessa fondamentale è che la trasformazione non comporta alcun effetto novativo concretizzandosi nel mero mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente.


La relazione di stima, richiesta dal nostro legislatore nel caso di acquisizione della personalità giuridica da parte di società che prima ne erano prive, deve essere, quindi, redatta sotto forma di bilancio (composto del solo Stato Patrimoniale) valutando analiticamente tutti gli elementi attivi e passivi e detraendo i secondi dai primi.

In tale valutazione si dovranno utilizzare i criteri valutativi ex art. 2426 c.c. e i principi cardine ex artt. 2423 e 2423-bis c.c. sanciti dal nostro legislatore per la redazione del bilancio d'esercizio, non inserendo alcun riferimento all'attualità e ai valori correnti dei singoli beni.

Ove dovessero emergere valutazioni discordi con quelli che sono i "valori di libro" si dovrà procedere all'imputazione dei minori valori così risultanti e alla contestuale riduzione del Patrimonio Netto.

Spetta, in ogni caso, ad amministratori e sindaci, ove nominati, l'obbligo di procedere alla verifica della perizia di stima e alla sua eventuale revisione.

Esistono, infine, delle chiare ed insuperabili cause di incompatibilità tra la posizione di socio, amministratore e sindaco, da un lato, e quella di perito designato dal tribunale, dall'altro.



<sup>18</sup> Su tale interpretazione si basa la sentenza della Cass. 08.05.1954, n. 1467 e, ad esempio, App. Bologna 25.05.1982 e Trib. Trieste 02.03.1994.

<sup>19</sup> Per tutti si ricorda Trib. Roma 23.02.1983.

<sup>20</sup> Si rimanda a quanto esposto in precedenza sull'impossibilità di procedere a una valutazione a valori correnti o, comunque, legata all'attualità.

<sup>21</sup> In particolare, la Cassazione si esprime con la seguente massima: "Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società avente personalità giuridica, gli amministratori ed i sindaci sono tenuti ai sensi del terzo comma dell'art. 2343 c. c., richiamato dall'art. 2498 secondo comma c.c., ad effettuare il controllo delle valutazioni contenute nella stima del patrimonio sociale e, ove risulti che il valore dei beni e dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello indicato, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultino scoperte, salva la facoltà dei soci conferenti di versare la differenza in danaro o di recedere dalle società. Tale opzione, in quanto collegata al diritto potestativo concesso dall'ultimo comma dell'art. 2343 c. c. soltanto al socio conferente nell'ipotesi di conferimento di beni in natura, appartiene in via esclusiva, nell'ipotesi di trasformazione della società, ai soci che abbiano deliberato tale trasformazione ed accettato il relativo onere, anziché recedere dalla società, assumendo in tal modo un'obbligazione personale non trasferibile con le azioni, senza che i nuovi soci che subentrino ai vecchi azionisti possano essere coinvolti in un'operazione cui non hanno partecipato.

<sup>22</sup> In tale senso, si confronti il Trib. Udine 22.02.1994 ove si afferma il principio per cui "In considerazione della necessaria posizione di neutralità e indipendenza dell'esperto stimatore rispetto ai soci e agli organi sociali e la sua idoneità a predisporre una valutazione oggettiva, è da ritenersi invalida la relazione di stima ex art. 2343, codice civile, redatta da colui che partecipa alla società in veste di presidente del collegio sindacale, anche perché egli, in forza del disposto dell'art. 2343, terzo comma, codice civile, si troverebbe ad essere controllore di se stesso".

<sup>23</sup> In tal senso, si confronti ancora il Trib. Udine 11.12.1991 ove si afferma che "Sussiste incompatibilità tra la posizione di esperto incaricato di redigere la perizia di stima, ai sensi degli artt. 2343 e 2498, codice civile, in sede di trasformazione di società di persone in società di capitali e quella di socio, amministratore o sindaco della trasformanda società, in considerazione della necessaria posizione di neutralità e indipendenza dell'esperto stimatore rispetto ai soci e agli organi della società".

# Compenso degli Amministratori esercenti attività di lavoro autonomo

## *Cambia il trattamento fiscale anche ai fini dell'IVA*

### 1. PREMESSA

Cambia radicalmente, a partire dall'1 gennaio 2001, il trattamento fiscale dei compensi percepiti in qualità di amministratore, per effetto del più ampio provvedimento di riforma (art. 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, modificativo degli artt 47, 49 e 50 del TUIR) che ha investito l'intero ambito dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, dei quali i compensi degli amministratori costituiscono una fattispecie esplicitamente menzionata dalla normativa.

In questa sede interessa soffermarsi in particolare sulle variazioni recate dal provvedimento di riforma con riguardo alla disciplina di tali compensi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e alla loro configurazione (redditi assimilati a lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo) ai fini delle imposte sul reddito.

### 2. DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 31.12.2000

#### 2.1 Imposte dirette

##### 2.1.1 IRPEF

Ai fini IRPEF, i compensi percepiti dagli amministratori hanno natura di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. In via generale, essi concorrono a formare il reddito complessivo dell'amministratore che li percepisce secondo le modalità dell'art. 50, comma 8, del TUIR (integrale imponibilità dei compensi, fatta salva una deduzione forfetaria riconosciuta nella misura del 5% dei compensi percepiti fino a 100 milioni di lire).

#### *Ipotesi in cui l'amministratore eserciti anche un'attività di lavoro autonomo*

Se l'amministratore esercita anche un'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti in dipendenza della sua carica concorrono a formare il relativo reddito di lavoro autonomo. Ciò avviene, però, a condizione che l'attività di amministrazione esercitata rientri nel campo delle attività tipiche della professione (tipicamente: dottori commercialisti, ragionieri).

Se, invece, le mansioni svolte in qualità di amministratore non sono in alcun modo attinenti all'oggetto proprio dell'arte o della professione esercitata in qualità di lavoratore autonomo, i compensi percepiti in dipendenza della carica concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, come visto in precedenza, secondo le modalità dell'art. 50, comma 8 del TUIR.

##### 2.1.2 IRAP

Ai fini IRAP i compensi percepiti dagli amministratori sono imponibili in capo al percipiente (e, simmetricamente, deducibili dalla base imponibile IRAP dell'ente erogante) quando concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Sono invece non imponibili in capo all'amministratore (e, simmetricamente, non deducibili dalla base imponibile IRAP dell'ente erogante) quando concorrono a formare il reddito in qualità di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le modalità dell'art. 50, comma 8, del TUIR.

##### 2.2 IVA

Ai fini IVA, l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, stabilisce che non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ne consegue quindi che i compensi dell'amministra-

ENRICO ZANETTI  
Praticante Ordine di Venezia

tore costituiscono operazioni imponibili IVA se l'amministratore medesimo è anche lavoratore autonomo, a prescindere dal fatto che l'attività di amministratore rientri o meno nell'ambito dell'attività propria dell'arte o professione esercitata, mentre costituiscono operazioni fuori campo IVA in tutti gli altri casi.

### 3. DISCIPLINA IN VIGORE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2001

#### 3.1 Imposte dirette

##### 3.1.1 IRPEF

Ai fini IRPEF, i compensi percepiti dagli amministratori assumono natura di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (e non più, quindi, di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo).

Ipotesi in cui l'amministratore eserciti anche un'attività di lavoro autonomo.

Come spiegato dalla C.M. 207 del 16 novembre 2000, se il percipiente esercita anche un'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti come amministratore concorrono a formare il relativo reddito di lavoro autonomo, a patto che l'attività di amministrazione esercitata rientri nel campo proprio della professione (tipicamente: dottori commercialisti, ragionieri). In tutti gli altri casi, ivi compreso il caso di un amministratore che svolge anche altra attività di lavoro autonomo alla quale non siano riconducibili gli uffici svolti in qualità di amministratore per mancanza di attinenza all'oggetto proprio dell'arte o della professione esercitata, i compensi percepiti in qualità di amministratore concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo le modalità proprie dei redditi di lavoro dipendente (art. 48 del TUIR).

##### 3.1.2 IRAP

Ai fini IRAP i compensi percepiti dagli amministratori sono imponibili in capo al percipiente (e, simmetricamente, deducibili dalla base imponibile IRAP dell'ente erogante) quando concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Sono invece non imponibili in capo all'amministratore (e, simmetricamente, non deducibili dalla base imponibile IRAP dell'ente erogante) quando concorrono a formare il reddito in qualità di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

##### 3.2 IVA

Ai fini IVA, come spiegato dalla C.M. 207 del 16 novembre 2000, l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, rimasto invariato, deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale (in quanto, negli altri casi, in capo al percipiente si determina un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, come tale, fuori campo IVA).

Ne consegue quindi che i compensi dell'amministratore costituiscono operazioni imponibili IVA se l'amministratore medesimo è anche lavoratore autonomo ed a patto che l'attività di amministratore rientri nell'ambito dell'attività propria dell'arte o professione esercitata, mentre costituiscono operazioni fuori campo IVA in tutti gli altri casi.

### 4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tra le numerose novità introdotte dal collegato fiscale in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal prossimo anno, con riferimento specifico ai compensi percepiti dagli amministratori, appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che i lavoratori autonomi che percepiscono anche tali compensi, ma per i quali l'attività svolta come amministratore non rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione esercitata, se fino al 31 dicembre 2000 erano tenuti ad assoggettare ad IVA i relativi compensi e ad espletare tutti gli adempimenti connessi, a partire dall'1 gennaio 2001 non dovranno più operare in tal senso, in quanto le operazioni in questione, per effetto della lettura dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72 alla luce delle nuove disposizioni in materia di imposte dirette, esuleranno dal campo di applicazione dell'IVA.

Da questo punto di vista il provvedimento di riforma ha senz'altro razionalizzato il precedente assetto normativo, laddove imponeva a taluni lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni non attinenti alla carica di amministratore eventualmente ricoperta) di assoggettare ad IVA i compensi percepiti in qualità di amministratore anche nei casi in cui, ai fini delle imposte dirette, i medesimi compensi non potevano essere fatti confluire nel reddito di lavoro autonomo, beneficiando della deduzione analitica delle relative spese.

## *Trieste: problematiche contabili e fiscali delle imprese ad alta tecnologia*

**Nell'attuazione del programma** formativo della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, il Consorzio per l'AREA di ricerca coinvolge esperti di livello nazionale ed internazionale in incontri pubblici, destinati ad imprenditori, dipendenti, ricercatori e collaboratori di Centri di R&S, imprese produttive e di servizi delle zone Obiettivo 2 della regione.

*30 Gennaio 2001*

**I CONTRATTI PER L'E-COMMERCE E LA FISCALITÀ DEL SOFTWARE**

*27 Febbraio 2001*

**IL BILANCIO AMBIENTALE (ore 15-17)**

*13 Marzo 2001*

**SPESE E CONTRIBUTI ALLA RICERCA**

(ore 14.30-17.30)

*27 Marzo 2001*

**LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

(ore 14.30 - 17.30)

La partecipazione ai workshop è gratuita.

Sede dei Seminari: Auditorium del Centro Congressi (tel. 040-375.5207) Area Science Park, Padriciano 99, 34012 Trieste.

## NOTIZIE DAGLI ORDINI

## Pordenone / Omaggio ai colleghi di 50 e 25 anni di attività

In occasione della tradizionale cena di Natale, tenutasi il 16 dicembre 2000 nella bella cornice del ristorante Villa Policreti ad Aviano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone ha tributato il doveroso riconoscimento al lavoro e alla professionalità dei colleghi che hanno raggiunto e superato 50 e 25 anni di attività.

Momenti di commozione sincera alla consegna dell'attestato al dott. Arcangelo Chiarocossi con ben 50 anni di attività alle spalle e plauso ai colleghi Pier Giuseppe Gaspardo, Romano Rizzo, Armando Muzzin, Gastone Parigi, Paolo Musolla, Licio Castellarin, Ivonne Marcello De Conto, Luigi Moras, Onofrio Fasciano, Luciano Zanette, Franco Toniolo, Mario Toniolo, Rocco Melideo, Domenico Diolosà, Adriano Ferraro, Pietro Martini, Francesco Paolo Ardito, Sergio Favaretti, Giampaolo Scaramelli, Giampaolo Maria Buldini, Eugenio Puiatti.

## Rovigo / Nuovo consiglio dell'Unione Giovani

In data 13 dicembre 2000 sono state rinnovate le cariche dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Rovigo. Il nuovo Consiglio risulta composto da:

Presidente: **Nicoletta Mazzagardi**, Vice-presidente: **Laura Drago**, Segretario: **Riccardo Ghirelli**, Tesoriere: **Andrea Pavanello**, Consigliere: **Riccardo Borgato**.

Il collegio dei Probiviri è formato da: **Chiara Turolla**, **Nicola Rizzo**, **Michele Ghirardini**.

# A QUEI TEMPI

## Dall'ochetta alla moneta elettronica?

Da sempre l'uomo ha cercato un oggetto che potesse servire quale unità di scambio con il quale comperare la cosa di cui ha bisogno: ha cercato, durante i secoli, quello che oggi chiamiamo denaro.

All'inizio c'era il baratto, ma un'economia appena più evoluta non può accontentarsi di uno scambio di merci, deve trovare un'unità di scambio. In una economia non globalizzata e anzi ben divisa in aree che non comunicano con altre realtà, abbiamo, di volta in volta, il sale, il grano, la porpora, la pecora, e forse l'oca.

Non a caso i Romani quando hanno cercato un nome per il loro denaro non hanno trovato niente di meglio che chiamarlo *pecunia* in sostituzione di quel *pecus* che, con tutta probabilità, in un'economia rurale, costituiva la merce di scambio accettata da tutti.

Ma anche nel primo Rinascimento al posto del taccuino o del cappono usati come omaggio, e non più facilmente gestibile in una economia già dedicata al commercio, con le case non abituate ad avere animali da cortile fra i piedi, è stata sostituita da una moneta che è stata chiamata "osella". Il percorso dalla moneta alla carta di credito è noto.

Ci abbiamo messo 3/4000 anni, ma siamo arrivati alla moneta virtuale. In Mesopotamia, fra i due grandi fiumi che hanno tenuto a balia le prime civiltà, sono state trovate delle figurine in metallo che rappresentano un'oca.


Non è ben chiaro a che cosa servissero, cosa fossero, e perché venivano costruite, ovviamente con tanta fatica.

C'è chi dice che fossero un'unità di peso: a me pare impossibile perché sono di dimensioni e di pesi diversi.

Altri dicono fosse un monile: non credo, perché il monile dovrebbe essere dotato di un anello per appenderlo ad una catenella da portare al collo.

Sono convinto che sia la prima moneta: non sono in grado di dare un parere definitivo, ma perché mai gli antichi babilonesi non possono aver intuito che fosse più facile andare a comperare oggetti di un certo valore con un'oca metallica piuttosto che con tante oche vive e starnazzanti? Forse non sarà così, ma fra tante ipotesi altrettanto irreali, preferisco questa.

PAOLO LENARDA (Ordine di Venezia)



## La nostra preziosa identità

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

tare veramente un momento di riflessione e di scambio di opinioni fra colleghi. Continueremo a proporre le interviste a industriali ovvero a personalità di spicco del mondo finanziario, economico o professionale, per procedere nella riflessione sulla percezione del ruolo della nostra categoria da parte di alcuni dei suoi più illustri interlocutori.

Continuerà inoltre la pubblicazione, qualora disponibili, delle relazioni tenute alle "Giornate di studio del Triveneto": ciò non depone, ovviamente, nel senso dell'inutilità della partecipazione diretta, che rimane al contrario un mezzo validissimo di approfondimento professionale. Sul limitato afflusso alle giornate di studio si sta interrogando la nostra Associazione e sarebbe sicuramente utile sapere, tramite il Giornale, cosa ne pensate tutti Voi. Personalmente ritengo che dovrebbero sempre essere organizzate giornate di studio su temi di vasta portata professionale e con relatori di grande livello, anche a costo di un piccolo sacrificio economico in più rispetto a quello attuale da parte di coloro che si iscrivono: solo la competenza e la specializzazione creano le occasioni e permettono di svolgere la professione in modo gratificante.

Vorrei inoltre che potessimo pubblicare, con continuità, alcune notizie sull'attività del Consiglio Nazionale: sono certo che l'amico Siciliotti, al quale va il mio plauso per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, non vorrà negare la sua collaborazione al giornale.

Un tema che mi sta a cuore è poi quello dell'organizzazione dei nostri studi e delle varie forme di aggregazione e di evoluzione. Dobbiamo riflettere - e farlo per il tramite del Giornale può essere particolarmente utile - sull'evoluzione della normativa inerente le società professionali, sulla crescente richiesta di consulenza globale, sul ruolo delle società di revisione e degli studi ad esse collegati, sulle fusioni tra le "law firms" anglosassoni e gli avvocati d'affari italiani: i nostri studi non devono e non possono continuare ad accusare un pesante handicap competitivo. E' da più di trentacinque anni che "IL COMMERCIALISTA VENETO" viene pubblicato, grazie a Dino Sesani, a Giorgio Maria Cambiè, a Giuseppe Rebecca, a Giampaolo Capuzzo, ai vari comitati di redazione che si sono succeduti negli anni, alla segreteria di redazione Maria Ludovica Pagliari e a tutti coloro che vi hanno collaborato; io cercherò di dare il mio contributo, ma solo con la Vostra partecipazione il Giornale può continuare a vivere e a migliorare: sono convinto che ne valga la pena.

Da ultimo un sentito ringraziamento all'editore, l'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, per la fiducia accordatami nell'affidarmi questo prestigioso incarico.

Carlo Molaro

## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: CARLO MOLARO (Udine)

Comitato di Redazione: MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSPAMER (TN) - EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - FRANCESCO CARLO (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCIA CORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ)

Hanno collaborato a questo numero: SIMONE BRAIDOTTI (UD) - ANTONIO BRUNORO (UD) - FEDERICA CANDIOTTO (VE) - GIAMPAOLO CAPUZZO (RO) - SABRINA CHINAGLIA (VE) - VITTORIO COMERCI (VE) - PAOLO LENARDA (VE) - ENRICO PRETE (UD) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ENRICO ZANETTI (VE)

INSERTO: LAVORI PER LA BORSA DI STUDIO 2000: RAFFAELLA MARTELLANI (PRAT. ORDINE DI GORIZIA), ENRICO ZANETTI (PRAT. ORDINE DI VENEZIA), CLAUDIO PITTIA (PRAT. ORDINE DI UDINE) DISEGNO: PAOLO LENARDA (ORDINE DI VENEZIA)

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965 Editore: ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE. Fondatore: Dino Sesani (Venezia) / Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus - Contrà Apolloni, 27 Vicenza - Tel 0444323853 / STAMPA: LITOOFFSET - Gambellara (VI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 / 757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano la Direzione e la Redazione del giornale.

Numero chiuso in tipografia il 12 febbraio 2001 - Tiratura 6000 copie.

Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)

Password per il Forum: [forumcv](http://forumcv)



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana